

L'autonomia dell'Alto Adige

AUT ONOT MIE A

L'autonomia dell'Alto Adige



Colophon

Editore: Giunta provinciale di Bolzano
Agenzia per la Stampa e la Comunicazione

Layout: doc.bz.it
Foto: Ivo Corrà
Stampa: Lanarepro
Aggiornato al 9.12.2021

AUTONOME
PROVINZ
BOZEN
SÜDTIROL



PROVINCIA
AUTONOMA
DI BOLZANO
ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DE BULSAN
SÜDTIROL

Indice

Sotto la nostra responsabilità

La provincia di Bolzano

- 10 **Dati e fatti**
- 11 Storia e popolazione
- 12 Geografia
- 12 Autonomia
- 14 Le pietre miliari dell'autonomia

Il fondamento dell'autonomia altoatesina

- 22 **L'Accordo di Parigi**
- 24 Testi e interpretazione dell'Accordo di Parigi
- 24 Il testo dell'Accordo di Parigi in lingua francese
- 26 Il testo dell'Accordo di Parigi in lingua inglese

La Costituzione della Repubblica Italiana

- 34 Principi fondamentali
- 36 Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini
- 36 Titolo I - Rapporti civili
- 39 Titolo II - Rapporti etico-sociali
- 40 Titolo III - Rapporti economici
- 43 Titolo IV - Rapporti politici
- 45 Parte seconda - Ordinamento della Repubblica
- 45 Titolo I - Il Parlamento
 - Sezione I - Le Camere
 - Sezione II - La formazione delle leggi
- 50 Titolo II - Il Presidente della Repubblica
- 52 Titolo III - Il Governo
 - Sezione I - Il Consiglio dei ministri
 - Sezione II - La Pubblica Amministrazione
 - Sezione III - Gli organi ausiliari

- 55 Titolo IV - La Magistratura
 - Sezione I - Ordinamento giurisdizionale
 - Sezione II - Norme sulla giurisdizione
- 58 Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni
- 65 Titolo VI - Garanzie costituzionali
 - Sezione I - La Corte costituzionale
 - Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali
- 68 Disposizioni transitorie e finali
- 72 Dichiarazioni aggiuntive

Lo Statuto di autonomia

- 78 Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670
- 84 Titolo I - Costituzione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano
 - Capo I - Disposizioni generali
 - Capo II - Funzioni della Regione
 - Capo III - Funzioni delle Province
 - Capo IV - Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province
- 95 Titolo II - Organi della Regione e delle Province
 - Capo I - Organi della Regione
 - Capo II - Organi della Provincia
- 104 Titolo III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali
- 106 Titolo IV - Enti locali
- 107 Titolo V - Demanio e patrimonio della Regione e delle Province
- 108 Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province
- 117 Titolo VII - Rapporti fra Stato, Regione e Provincia
- 117 Titolo VIII - Ruoli del personale di uffici statali in Provincia di Bolzano
- 118 Titolo IX - Organi giurisdizionali
- 120 Titolo X - Controllo della Corte costituzionale
- 121 Titolo XI - Uso della lingua tedesca e del ladino
- 122 Titolo XII - Disposizioni finali e transitorie
- 130 Dichiarazioni aggiuntive

Sotto la nostra responsabilità

L'autonomia dell'Alto Adige è oggi riconosciuta a livello mondiale come un esempio riuscito di risoluzione pacifica dei conflitti etnici. La storia di questa terra ci mostra come il suo status quo autonomo sia tutt'altro che scontato e quanto per decenni abbia dovuto essere duramente combattuto e difeso. Per comprendere l'Alto Adige è necessario tenere sempre in considerazione anche il suo sviluppo nel tempo.

Cogliamo quindi l'occasione del 50° anniversario del secondo Statuto di autonomia e del 30° anniversario della Quietanza liberatoria per pubblicare un'edizione speciale del manuale che contiene l'Accordo di Parigi, la Costituzione della Repubblica italiana e lo Statuto di autonomia dell'Alto Adige, che costituiscono le basi giuridiche della nostra autonomia.

Dal 1919 il Tirolo è diviso da un confine eretto in violazione dei principi di autodeterminazione dei popoli invocati all'epoca. Il confine del Brennero divenne più tardi anche simbolo delle sofferenze inflitte all'Alto Adige dal fascismo e dal nazionalsocialismo.

Dopo la Seconda guerra mondiale l'Alto Adige rimase definitivamente all'Italia. Il 5 settembre 1946 il Ministro degli esteri austriaco Karl Gruber e il suo omologo italiano, nonché Presidente del Consiglio italiano, Alcide De Gasperi firmarono il cosiddetto Accordo di Parigi: l'Italia si impegnava a concedere un "potere legislativo ed esecutivo regionale autonomo" per tutelare le minoranze che vivevano sul territorio altoatesino. L'Accordo fu di fatto il primo passo verso l'autonomia odierna. Con l'Accordo di Parigi l'autonomia altoatesina – a differenza di altre – fu **ancorata al diritto internazionale**. Ciò significa che questa è salvaguardata non solo dalla Costituzione italiana, ma anche a livello internazionale da quella austriaca. Come parte contraente l'Austria può esigere che

l'Italia adempia agli obblighi assunti, cosa che ha già fatto, ad esempio, durante i dibattiti dell'Assemblea generale dell'ONU all'inizio degli anni '60.

Il fatto che l'autonomia altoatesina sia basata su un accordo internazionale la distingue dalle altre autonomie speciali presenti in Italia. Mentre gli altri statuti di autonomia possono essere modificati in qualsiasi momento dalla Costituzione italiana, per l'autonomia altoatesina è necessario il consenso di entrambi gli stati contraenti, dunque sia dell'Italia che dell'Austria. Anche se l'Accordo ai tempi non fu accolto con entusiasmo, è poi divenuto chiaro quanto fosse e sia tutt'ora di fondamentale importanza per l'autonomia dell'Alto Adige e per la sua tutela internazionale.

L'articolo 1 dell'Accordo di Parigi sancisce la piena uguaglianza tra i gruppi linguistici dell'Alto Adige. I diritti di cui godono gli abitanti di lingua italiana – così come formulato nell'Accordo – spettano anche agli abitanti di lingua tedesca e viceversa. L'Accordo di Parigi ha posto le basi per un'autonomia che è garantita a tutti gli abitanti dell'Alto Adige. Così è scritto all'articolo 2 dell'Accordo. In altre parole, l'autonomia è intesa fin dall'inizio come un bene comune di tutta la popolazione altoatesina.

L'autonomia, ottenuta nel 1972 dopo aspre lotte e anche con il significativo sostegno dell'Austria, rappresentò un nuovo inizio per l'Alto Adige dopo l'annessione, la repressione della lingua e della cultura tedesca e ladina e la politica di nazionalizzazione italiana.

Con l'entrata in vigore del nuovo Statuto di autonomia del 1972, l'Alto Adige poté riprendere in mano il proprio destino e stabilire un'autonomia amministrativa e legislativa nel quadro della Costituzione italiana. Sin d'allora il margine di manovra è stato utilizzato per amministrare e gestire il territorio in linea con le esigenze locali.

50 anni più tardi è ormai evidente come l'autonomia debba essere difesa giorno per giorno e rinnovata costantemente in un processo continuo che, mentre per l'Alto Adige è una grande responsabilità, per i suoi abitanti significa una grande conquista.



Arno Kompatscher
Presidente della Provincia



Rita Mattei
Presidente del Consiglio provinciale

Bolzano, dicembre 2021



A

Autonomie / Autonomia / Autonomia / Autonomy
Sprochen / Lingue / Lingue / Languages
Grenzen / Confini / Confini / Borders
Ausgleich / Equilibrio / Balance / Balance
Zusammenleben / Convivenza / Convivenza / Cohabitation
Kultur / Cultura / Cultura / Culture
Südtirol / Alto Adige

U

T

C

N

O

Tutte le foto di questa pubblicazione ritraggono l'installazione permanente dedicata all'autonomia dell'Alto Adige allestita in piazza Silvius Magnago a Bolzano.



La provincia di Bolzano

Dati e fatti

Storia e popolazione

Geografia

Autonomia

Le pietre miliari dell'autonomia

Dati e fatti

La Provincia Autonoma di Bolzano è la provincia più settentrionale d'Italia e forma, assieme alla Provincia Autonoma di Trento, la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol. Dall'entrata in vigore del cosiddetto "Pacchetto", ossia l'insieme di misure del nuovo Statuto di autonomia (1972), l'Alto Adige gode di un'ampia forma di autogoverno e viene pertanto definito "Provincia Autonoma".

533.715 abitanti
(situazione al 31.12.2020)

posizione al centro delle Alpi

Bolzano capoluogo
(262 metri s.l.m.)

1.744 m di altitudine media

confini

Tirol (A)
Salisburghese (A)
Grigioni (CH)
Sondrio (Lombardia)
Trentino
Belluno (Veneto)

7.400 km² di superficie

6 % di superficie insediativa
2,85 % già insediata

40 % con vincolo paesaggistico

~ 6 Mrd. € bilancio annuo

48.076 € PIL pro capite
2019

33.684.554 pernottamenti
2019

clima da mediterraneo ad alpino

300 giornate di sole all'anno

Storia e popolazione

L'attuale territorio altoatesino venne abitato da diverse popolazioni fin dalla preistoria, fece parte delle province romane Raetia, Noricum e Venetia et Histria, in seguito fu invaso dalle popolazioni germaniche e soggetto a diverse dominazioni. Nel XIII secolo i conti di Tirolo divennero i signori della "terra tra le montagne" (Land im Gebirge), che da allora porta il loro nome. Nel XIV secolo il Tirolo divenne parte dell'impero

asburgico e vi rimase fino al termine della Prima guerra mondiale, quando la parte meridionale (nel 1919) fu assegnata all'Italia.

Secondo il censimento del 2011, gli abitanti dell'Alto Adige appartengono per il 69,41% al gruppo linguistico tedesco, per il 26,06% al gruppo linguistico italiano e per il 4,53% al gruppo linguistico ladino. Gli stranieri nel 2019 erano pari al 9,7% della popolazione.

Con un Prodotto Interno Lordo di 48.076 euro pro capite (2019), l'Alto Adige è una delle regioni più ricche d'Italia e d'Europa. I nove decimi delle tasse e imposte generate in Alto Adige rimangono in provincia, il restante decimo va all'erario; l'Alto Adige è pertanto un contribuente netto. Territorio a forte vocazione agricola in origine, oggi l'economia altoatesina si basa soprattutto su commercio e turismo.

Geografia

Le principali vallate dell'Alto Adige sono la Valle dell'Adige, la Valle Isarco e la Val Pusteria, attraversate rispettivamente dai fiumi Adige, Isarco e Rienza. Due terzi del territorio altoatesino si trovano a quote superiori ai 1.500 m, solo il 14% è al di sotto dei 1.000 m. Ampie zone dell'Alto Adige sono alpeggi, con il picco rappresentato dai 57 chilometri quadrati dell'Alpe di Siusi. Le montagne altoatesine fanno parte di tredici gruppi montuosi delle Alpi Orientali (alcuni si trovano interamente in Alto Adige come le Alpi Sarentine), tra cui le Alpi Venoste di Levante, Breonie di Ponente e Aurine, il gruppo del Venediger, il gruppo Ortles-Cevedale e le Dolomiti. Una parte delle Dolomiti nel 2009 è stata dichiarata dall'UNESCO patrimonio dell'umanità. I laghi più importanti dell'Alto Adige sono quelli di Caldaro, Monticolo, Carezza e Braies, ai quali si aggiungono

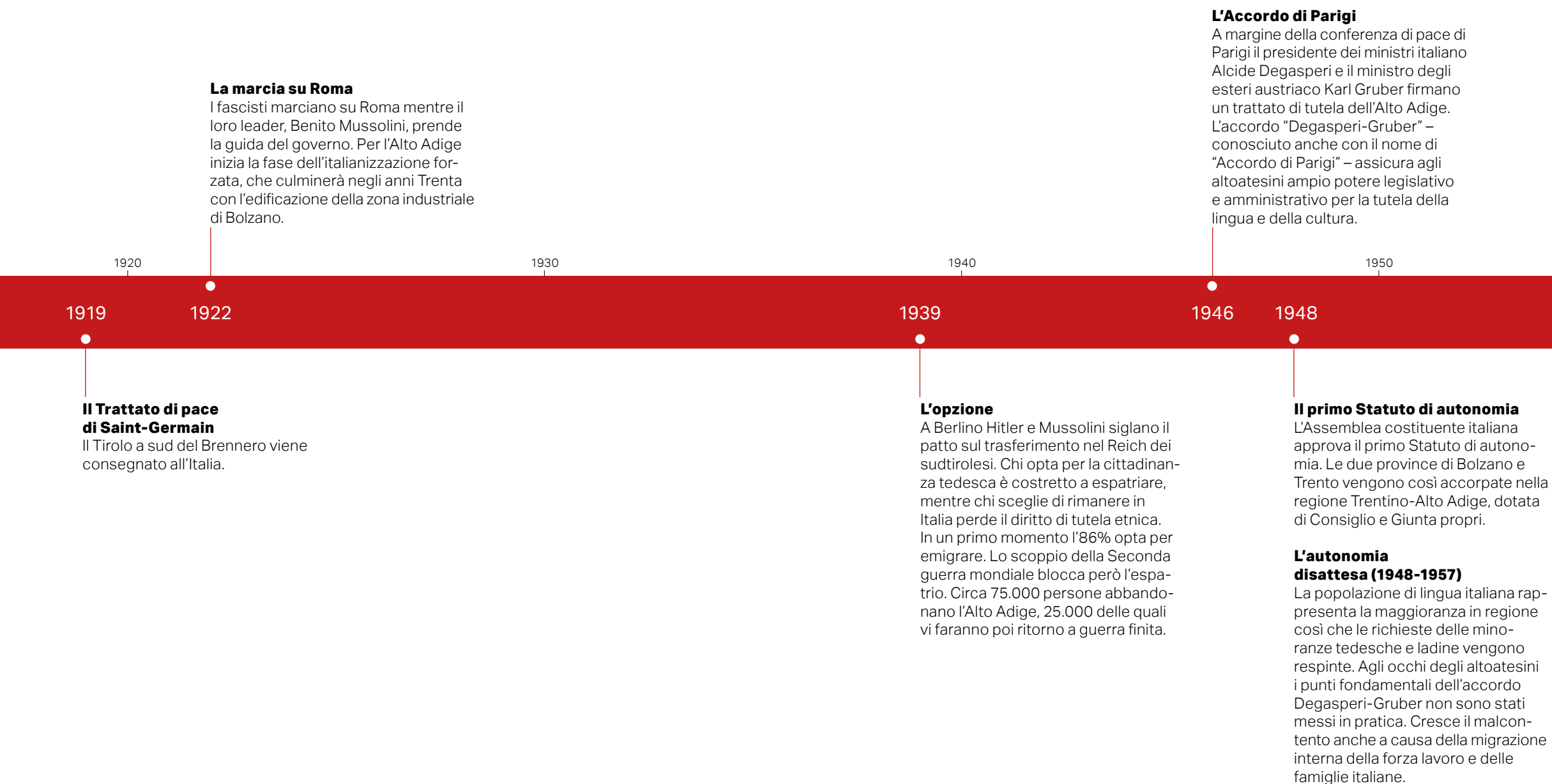
numerosi laghetti di montagna come i laghi di Sopranes. Lo specchio d'acqua più grande, destinato alla produzione di energia elettrica, è il bacino artificiale di Resia (5,23 km²).

Autonomia

Il primo Statuto di autonomia del 1948 fu considerato insoddisfacente da molti sudtirolesi poiché veniva introdotta un'autonomia su base regionale e il gruppo di lingua tedesca si ritrovò a essere una minoranza in Regione rappresentando un terzo circa della popolazione complessiva. L'attuazione delle norme autonomistiche procedette a rilento finché nel 1972, dopo tanti anni di trattative, entrò in vigore il secondo Statuto di autonomia. Da allora e fino al 1992 la maggior parte delle funzioni legislative venne trasferita alle due Province autonome che da quel momento — a differenza delle altre quindici regioni italiane a statuto ordinario e delle quattro a statuto speciale — godono di una autonomia speciale. Tra le competenze che fanno capo allo Stato figurano le forze di polizia e la giustizia, la difesa e l'immigrazione. Le competenze primarie per le quali l'Alto Adige può legiferare riguardano, tra le altre, cultura, formazione professionale, ambito sociale, viabilità e trasporto pubblico, scuola materna, turismo, artigianato e industria, paesaggio ed edilizia abitativa. Tra le competenze secondarie, per le quali l'Alto Adige deve rispettare le leggi quadro statali ed emanare la disciplina di dettaglio, figurano scuola, sanità e sport. Anche se è vero che nuove competenze vengono costantemente trasferite alla Provincia, le competenze territoriali devono essere continuamente difese contro le rivendicazioni del Governo centrale, com'è prassi in un sistema federale.



Le pietre miliari dell'autonomia



La manifestazione a Castel Firmiano

Con una manifestazione di massa a Castel Firmiano 35.000 altoatesini protestano contro la mancata realizzazione dell'Accordo di Parigi invocando l'autonomia dell'Alto Adige al grido di "Los von Trient" (via da Trento).

La risoluzione ONU

Su iniziativa del ministro degli esteri austriaco Bruno Kreisky, l'assemblea generale delle Nazioni Unite approva all'unanimità una risoluzione sulla questione altoatesina. L'Italia e l'Austria sono invitate ad avviare trattative per chiarire le rispettive divergenze sul Trattato di Parigi.

Sì al Pacchetto

In occasione di una riunione straordinaria al Kurhaus di Merano, il congresso dell'SVP approva con maggioranza minima il "Pacchetto", che contiene 137 misure per una migliore tutela degli altoatesini.

La Quietanza liberatoria

Con la consegna della Quietanza liberatoria da parte dell'Austria all'Italia, si concludono formalmente le trattative riguardanti l'Alto Adige. Tutte le misure del Pacchetto sono attuate, l'obiettivo di tutelare le minoranze è raggiunto. L'autonomia altoatesina rimane comunque ancorata internazionalmente.

1957

1960

1960 1961

1970

1969

1972

1980

1990

1992

La Commissione dei Diciannove

Il Consiglio dei ministri italiano insedia la Commissione dei Diciannove che ha il compito di esaminare la questione altoatesina e presentare proposte al Governo. Qualche anno più tardi, i risultati di queste trattative tra Roma, Alto Adige e Vienna saranno riuniti in un pacchetto di misure semplicemente detto "Pacchetto".

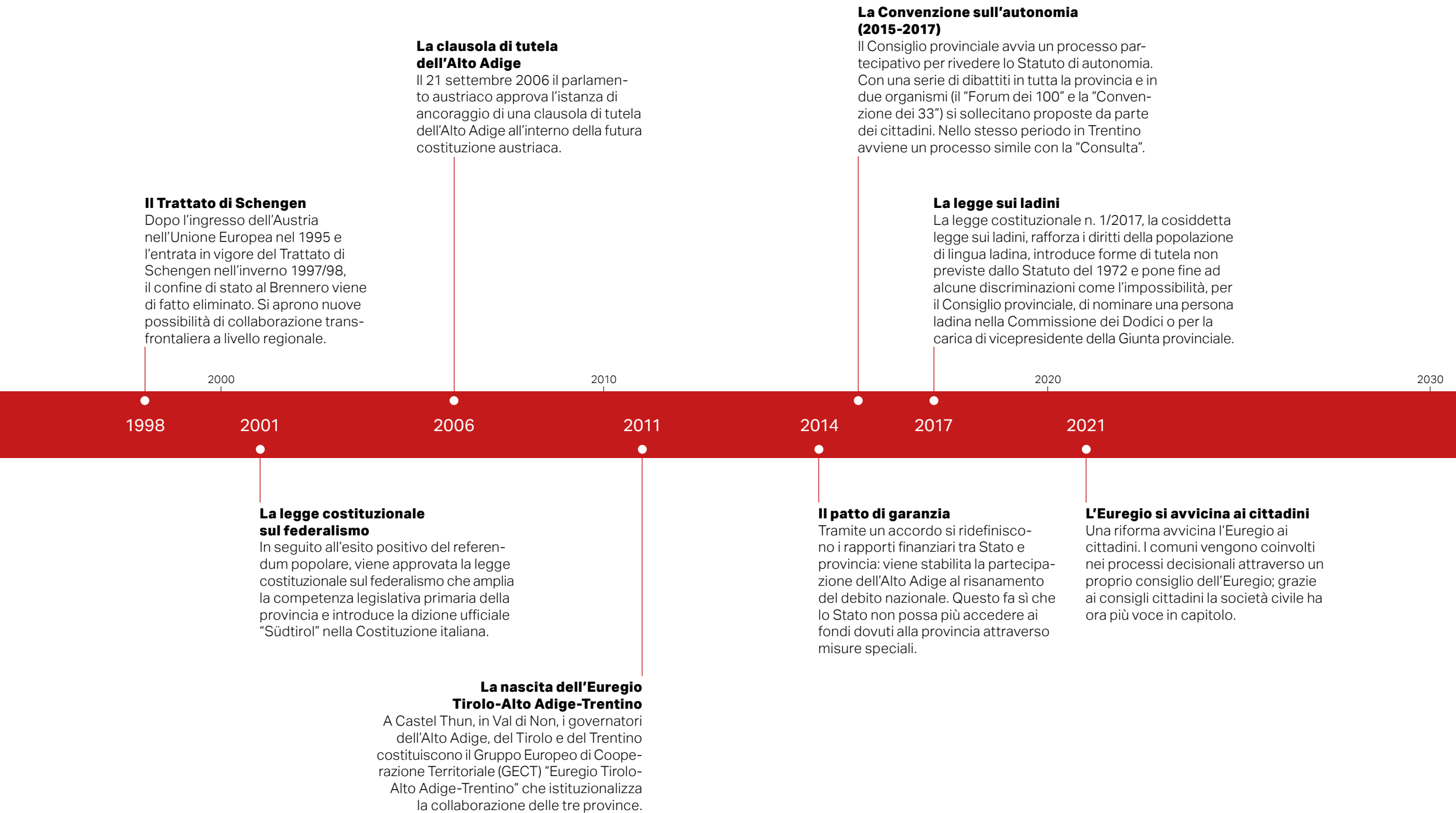
La notte dei fuochi

Lo stesso anno, nella notte dell'11 giugno, decine di tralicci dell'alta tensione vengono fatti saltare in aria e un operaio trentino rimane ucciso. Autore dell'attentato è il gruppo separatista BAS-Befreiungsausschuss Südtirol (Comitato di liberazione per l'Alto Adige). "La notte dei fuochi" richiama l'attenzione dell'opinione pubblica italiana ed europea sull'Alto Adige.

Il secondo Statuto di autonomia

Il nuovo Statuto di autonomia entra in vigore il 20 gennaio 1972.

L'eguaglianza e la tutela dei tre gruppi linguistici del territorio sono assicurate. La piena realizzazione dello Statuto viene portata avanti negli anni successivi tramite una serie di norme d'attuazione.





Il fondamento dell'autonomia altoatesina

L'Accordo di Parigi

L'Accordo di Parigi

Il 5 settembre 1946 Italia e Austria stipularono un trattato di tutela del Sudtirolo, firmato dall'allora presidente dei ministri italiano Alcide De Gasperi e dal ministro degli esteri austriaco Karl Gruber. Il trattato divenne parte integrante (IV allegato) dell'Accordo di Parigi, il trattato di pace convenuto tra le forze alleate e l'Italia nella capitale francese il 10 febbraio 1947. Il trattato di pace fu ratificato dal Capo di Stato italiano provvisorio il 28 novembre 1947.

1.

Gli abitanti di lingua tedesca della provincia di Bolzano e quelli dei vicini comuni bilingui della provincia di Trento, godranno di completa uguaglianza di diritti rispetto agli abitanti di lingua italiana, nel quadro delle disposizioni speciali destinate a salvaguardare il carattere etnico e lo sviluppo culturale ed economico del gruppo di lingua tedesca.

In conformità dei provvedimenti legislativi già emanati od emanandi, ai cittadini di lingua tedesca sarà specialmente concesso:

- (a) l'insegnamento primario e secondario nella loro lingua materna;
- (b) l'uso, su di una base di parità, della lingua tedesca e della lingua italiana nelle pubbliche amministrazioni, nei documenti ufficiali, come pure nella nomenclatura topografica bilingue;
- (c) il diritto di ristabilire i nomi di famiglia tedeschi che siano stati italianizzati nel corso degli ultimi anni;
- (d) l'eguaglianza di diritti per l'ammissione a pubblici uffici, allo scopo di attuare una più soddisfacente distribuzione degli impieghi tra i due gruppi etnici.

2.

Alle popolazioni delle zone sopradette sarà concesso l'esercizio di un potere legislativo ed esecutivo autonomo, nell'ambito delle zone stesse. Il quadro nel quale detta autonomia sarà applicata sarà determinato, consultando anche elementi locali rappresentanti la popolazione di lingua tedesca.

3.

Il Governo italiano, allo scopo di stabilire relazioni di buon vicinato tra l'Austria e l'Italia s'impegna dopo essersi consultato con il Governo austriaco, ed entro un anno dalla firma del presente Trattato:

- (a) a rivedere, in uno spirito di equità di comprensione, il regime delle opzioni di cittadinanza, quale risulta dagli accordi Hitler-Mussolini del 1939;
- (b) a concludere un accordo per il reciproco riconoscimento della validità di alcuni titoli di studio e diplomi universitari;
- (c) ad approntare una convenzione per il libero transito dei passeggeri e delle merci tra il Tirolo settentrionale e il Tirolo orientale, sia per ferrovia che, nella misura più larga possibile, per strade;
- (d) a concludere accordi speciali tendenti a facilitare un più esteso traffico di frontiera e scambi locali di determinati quantitativi di prodotti e di merci tipiche tra l'Austria e l'Italia.

Testi e interpretazione dell'Accordo di Parigi

Il trattato Degasperi-Gruber originariamente fu redatto in lingua inglese, quindi trasmesso alla conferenza di pace ed inserito nell'Accordo di Parigi quale allegato IV. L'articolo 90 del trattato di pace siglato a Parigi il 10 febbraio 1947 sancisce l'autenticità dei soli testi in lingua francese, inglese e russa.

La versione ufficiale del trattato di pace con l'Italia è pubblicata in lingua inglese e italiana nella collana edita dalle Nazioni Unite "Recueil des Traités. Traités et accords internationaux enregistrés ou classés et inscrits au répertoire au Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies" volume 49, 1950, nr. 747 = Treaty series, nonché nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana nr. 295 del 24 dicembre 1947. Il testo in lingua tedesca dell'Accordo di Parigi non fu mai pubblicato ufficialmente.

Delle questioni legate alla formulazione, alla stesura nonché alla traduzione del trattato per il Sudtirolo del 1946 si è occupato diffusamente Leo Weißgerber nella pubblicazione "Sprachforum, Zeitschrift für angewandte Sprachwissenschaft" (H. Bauvier u. Co. Verlag, Bonn, 1961) nel supplemento nr. 1 "Vertragstexte als sprachliche Ausgabe".

Il testo dell'Accordo di Parigi in lingua francese

Accord Degasperi-Gruber
5 Septembre 1946

1.

Les habitants de langue allemande de la Province de Bolzano et ceux des communes voisines bilingues de la Province de Trento seront assurés d'une complète égalité de droits par rapport aux habitants de langue italienne dans le cadre des dispositions spéciales destinées à sauvegarder le caractère ethnique et le développement culturel et économique du groupe de langue allemande.

En conformité avec les dispositions législatives déjà en vigueur ou sur le point de l'être il sera spécialement accordé aux citoyens de langue allemande:

- (a) l'enseignement primaire et secondaire dans leur langue maternelle;
- (b) la parité des langues italienne et allemande dans les bureaux publics et les documents officiels ainsi que dans la dénomination topographique bilingue;
- (c) le droit de rétablir les noms de famille allemands qui ont été italianisés au cours des dernières années;

- (d) l'égalité des droits en ce qui concerne l'admission dans les administrations publiques dans la perspective d'atteindre une proportion plus adéquate de l'emploi entre les deux groupes ethniques.

2.

Il est accordé aux populations des zones ci-dessus mentionnées l'exercice d'un pouvoir régional autonome législatif et exécutif. Le cadre dans lequel ces dispositions seront appliquées sera déterminé en consultant aussi les éléments locaux représentatifs de langue allemande.

3.

Le gouvernement italien, dans le but d'établir des relations de bon voisinage entre l'Autriche et l'Italie, s'emploiera, en consultation avec le gouvernement autrichien, et dans le délai d'un an à partir de la signature du présent traité:

- (a) à réviser dans un esprit d'équité et de large compréhension la question des options de citoyenneté consécutives aux accords Hitler-Mussolini de 1939;
- (b) à trouver un accord pour la reconnaissance mutuelle de la validité de certains titres d'études et diplômes universitaires;
- (c) à établir une convention pour la libre circulation des personnes et des biens entre le Nord-Tyrol et le Tyrol oriental à la fois par voie ferrée et dans la mesure la plus large possible par route;
- (d) à conclure des accords spéciaux destinés à faciliter l'extension du trafic frontalier et des échanges locaux de certaines quantités de produits et de marchandises caractéristiques entre l'Autriche et l'Italie.

Archives du Ministère des Affaires Etrangères, Rome; reproduit en italien dans "Il nuovo Statuto di Autonomia", supplément spécial de Provincia Autonoma Bolzano. Plusieurs rééditions non datées. Traduction L. FRESCHI

Il testo dell'Accordo di Parigi in lingua inglese

1° - German speaking inhabitants of the Bolzano Province and of ~~the~~ neighbouring bilingual townships of the Trento Province will be assured a complete equality of rights with the Italian-speaking inhabitants, with ⁱⁿ the framework of special provisions to safeguard the ethnical character and the cultural and economic development of the German-speaking element.

In accordance with legislation already enacted or awaiting enactment the said German-speaking citizens will be granted in particular:

- (a) elementary and secondary teaching in the mother-tongue;
- (b) purification of the German and Italian languages in public offices and official documents, as well as in bilingual topographic naming;
- (c) the right to re-establish German family names which were italianized in recent years;
- (d) equality of rights as regards the entering upon public offices, with a view to reaching a more appropriate proportion of employment between the two ethnical groups.

2° - The populations of the above mentioned zones will be granted the exercise of an autonomous legislative and executive regional power. The frame within which the said provisions of autonomy will apply, will be drafted in consultation also with local representative German-speaking elements.

3° - The Italian Government, with the aim of establishing good neighbourhood relations between Austria and Italy, pledges itself, in consultation with the Austrian Government and within one year from the signing of the present Treaty:

- (a) to revise in a spirit of equity and broad-mindedness the question of the options for citizenship resulting from the 1939 Hitler-Mussolini agreements;
- (b) to find an agreement for the mutual recognition of the validity of certain degrees and University diplomas;
- (c) to draw up a convention for the free passengers and goods transit between Northern and Eastern Tyrol both by rail and, to the greatest possible extent, by road;
- (d) to reach special agreements aimed at facilitating enlarged frontier traffic and local exchanges of certain quantities of characteristic products and goods between Austria and Italy.


5. September 1946 



"Was ist das für ein Mann, der so viele Sprachen spricht?"
"Das ist ein Mann, der so viele Sprachen spricht, wie ich die Welt."
"Das ist ein Mann, der so viele Sprachen spricht, wie ich die Welt."
"Das ist ein Mann, der so viele Sprachen spricht, wie ich die Welt."



Der Faschismus

Il fascismo
L fascismo
Fascism



Erster Weltkrieg

Prima guerra mondiale
La Gran viena
World War I



Die Mutter

La madre
L'omo
The mother



Der Vater

Il padre
L pere
The father



Der kleine Staat

Il piccolo Stato
L più S
Little



Die große Liebe

Il grande amore
L gran amor
The great love



Die Demonstration
La manifestazione
The demonstration



Die Demonstration
La manifestazione
The demonstration



Die Demonstration
La manifestazione
The demonstration



Die Demonstration
La manifestazione
The demonstration



Die Demonstration
La manifestazione
The demonstration



Die Demonstration
La manifestazione
The demonstration



Die Demonstration
La manifestazione
The demonstration



Die Demonstration
La manifestazione
The demonstration



La Costituzione della Repubblica Italiana

Principi fondamentali
Parte prima - Diritti e doveri dei cittadini
Parte seconda - Ordinamento della Repubblica
Disposizioni transitorie e finali

Principi fondamentali

Art. 1

- (1) L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
- (2) La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2

- (1) La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

- (1) Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
- (2) È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

- (1) La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
- (2) Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5

- (1) La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

Art. 6

- (1) La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7

- (1) Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
- (2) I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8

- (1) Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
- (2) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
- (3) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9

- (1) La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
- (2) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10

- (1) L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.
- (2) La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
- (3) Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge.
- (4) Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11

- (1) L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12

- (1) La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano; verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Parte prima

Diritti e doveri dei cittadini

Titolo I - Rapporti civili

Art. 13

- (1) La libertà personale è inviolabile.
- (2) Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
- (3) In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
- (4) È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.
- (5) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14

- (1) Il domicilio è inviolabile.
- (2) Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale.
- (3) Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15

- (1) La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
- (2) La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16

- (1) Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.

- (2) Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17

- (1) I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi.
- (2) Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.
- (3) Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18

- (1) I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
- (2) Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19

- (1) Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20

- (1) Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21

- (1) Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
- (2) La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
- (3) Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
- (4) In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denuncia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle

ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

- (5) La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
- (6) Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22

- (1) Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23

- (1) Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24

- (1) Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi.
- (2) La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento.
- (3) Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
- (4) La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25

- (1) Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge.
- (2) Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso.
- (3) Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26

- (1) L'estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
- (2) Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27

- (1) La responsabilità penale è personale.
- (2) L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
- (3) Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
- (4) Non è ammessa la pena di morte.²

Art. 28

- (1) I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili secondo le leggi penali, civili e amministrative

Titolo II - Rapporti etico-sociali

Art. 29

- (1) La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio.
- (2) Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

Art. 30

- (1) È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
- (2) Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.
- (3) La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima.
- (4) La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31

- (1) La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi con particolare riguardo alle famiglie numerose.
- (2) Protegge la maternità e l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32

- (1) La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
- (2) Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33

- (1) L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento.
- (2) La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi.
- (3) Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.

- (4) La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali.
- (5) È prescritto un esame di Stato per la ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
- (6) Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34

- (1) La scuola è aperta a tutti.
- (2) L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
- (3) I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
- (4) La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

Titolo III - Rapporti economici

Art. 35

- (1) La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
- (2) Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori.
- (3) Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
- (4) Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.

Art. 36

- (1) Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
- (2) La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
- (3) Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37

- (1) La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le

condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.

- (2) La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
- (3) La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38

- (1) Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
- (2) I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
- (3) Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.
- (4) Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.
- (5) L'assistenza privata è libera.

Art. 39

- (1) L'organizzazione sindacale è libera.
- (2) Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge.
- (3) È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica.
- (4) I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40

- (1) Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41

- (1) L'iniziativa economica privata è libera.
- (2) Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
- (3) La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42

- (1) La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.
- (2) La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
- (3) La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.
- (4) La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43

- (1) A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44

- (1) Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà.
- (2) La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45

- (1) La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
- (2) La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

Art. 46

- (1) Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47

- (1) La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
- (2) Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

Titolo IV - Rapporti politici

Art. 48

- (1) Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
- (2) Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.
- (3) La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.³
- (4) Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49

- (1) Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50

- (1) Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51

- (1) Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.⁴
- (2) La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
- (3) Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52

- (1) La difesa della patria è sacro dovere del cittadino.
- (2) Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
- (3) L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53

- (1) Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.
- (2) Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54

- (1) Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
- (2) I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

Parte seconda

Ordinamento della Repubblica

Titolo I - Il Parlamento

Sezione I - Le Camere

Art. 55

- (1) Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
- (2) Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56

- (1) La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.
- (2) Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
- (3) Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
- (4) La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.⁵

Art. 57

- (1) Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero.
- (2) Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.
- (3) Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.
- (4) La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei resti più alti.⁶

Art. 58

- (1) I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto.⁷

- (2) Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno di età.

Art. 59

- (1) È senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato Presidente della Repubblica.
- (2) Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60

- (1) La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
- (2) La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.⁸

Art. 61

- (1) Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
- (2) Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62

- (1) Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
- (2) Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.
- (3) Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

Art. 63

- (1) Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
- (2) Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64

- (1) Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
- (2) Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
- (3) Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioran-

za dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.

- (4) I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
- (5) Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65

- (1) La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'Ufficio di deputato o di senatore.
- (2) Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66

- (1) Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67

- (1) Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68

- (1) I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
- (2) Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
- (3) Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.⁹

Art. 69

- (1) I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.

Sezione II - La formazione delle leggi

Art. 70

- (1) La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.

Art. 71

- (1) L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
- (2) Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta da parte di almeno cinquantamila elettori di un progetto redatto in articoli.

Art. 72

- (1) Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
- (2) Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.
- (3) Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.
- (4) La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

Art. 73

- (1) Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.
- (2) Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.
- (3) Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.

Art. 74

- (1) Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.
- (2) Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.

Art. 75

- (1) È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
- (2) Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
- (3) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
- (4) La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
- (5) La legge determina le modalità di attuazione del referendum.

Art. 76

- (1) L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

Art. 77

- (1) Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
- (2) Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
- (3) I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

Art. 78

- (1) Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 79

- (1) L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.
- (2) La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
- (3) In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.¹⁰

Art. 80

- (1) Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di legge.

Art. 81

Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico. Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali. Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi. Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.^{11, 12}

Art. 82

- (1) Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.
- (2) A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.

Titolo II - Il Presidente della Repubblica

Art. 83

- (1) Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
- (2) All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.
- (3) L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della as-

semblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.

Art. 84

- (1) Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e politici.
- (2) L'ufficio di Presidente della Repubblica è incompatibile con qualsiasi altra carica.
- (3) L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.

Art. 85

- (1) Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.
- (2) Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
- (3) Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.

Art. 86

- (1) Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
- (2) In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.

Art. 87

- (1) Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
- (2) Può inviare messaggi alle Camere.
- (3) Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
- (4) Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
- (5) Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- (6) Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
- (7) Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
- (8) Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere.

- (9) Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
- (10) Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
- (11) Può concedere grazia e commutare le pene.
- (12) Conferisce le onorificenze della Repubblica.

Art. 88

- (1) Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.
- (2) Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.¹³

Art. 89

- (1) Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
- (2) Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 90

- (1) Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
- (2) In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Art. 91

- (1) Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.

Titolo III - Il Governo

Sezione I - Il Consiglio dei ministri

Art. 92

- (1) Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
- (2) Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri.

Art. 93

- (1) Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.

Art. 94

- (1) Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.
- (2) Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.
- (3) Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenere la fiducia.
- (4) Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
- (5) La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.

Art. 95

- (1) Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
- (2) I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
- (3) La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.

Art. 96

- (1) Il Presidente dei Ministri ed i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.¹⁴

Sezione II - La Pubblica Amministrazione

Art. 97

- (1) Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.¹⁵
- (2) I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.

- (3) Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
- (4) Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

Art. 98

- (1) I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione.
- (2) Se sono membri del Parlamento, non possono conseguire promozioni se non per anzianità.
- (3) Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto d'isciversi ai partiti politici per i magistrati, i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i rappresentanti diplomatici e consolari all'estero.

Sezione III - Gli organi ausiliari

Art. 99

- (1) Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.
- (2) È organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.
- (3) Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.

Art. 100

- (1) Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
- (2) La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito.
- (3) La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.

Titolo IV - La Magistratura

Sezione I - Ordinamento giurisdizionale

Art. 101

- (1) La giustizia è amministrata in nome del popolo.
- (2) I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102

- (1) La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario.
- (2) Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.
- (3) La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia.

Art. 103

- (1) Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi.
- (2) La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge.
- (3) I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104

- (1) La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
- (2) Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica.
- (3) Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.
- (4) Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
- (5) Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
- (6) I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.

- (7) Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105

- (1) Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106

- (1) Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
- (2) La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.
- (3) Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107

- (1) I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso.
- (2) Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare.
- (3) I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.
- (4) Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario.

Art. 108

- (1) Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge.
- (2) La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del Pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia.

Art. 109

- (1) L'Autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110

- (1) Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Sezione II - Norme sulla giurisdizione

Art. 111

- (1) La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.¹⁶
- (2) Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata.¹⁶
- (3) Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell'accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.¹⁶
- (4) Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore.¹⁶
- (5) La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita.¹⁶
- (6) Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
- (7) Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra.
- (8) Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112

- (1) Il Pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale.

Art. 113

- (1) Contro gli atti della Pubblica Amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa.
- (2) Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
- (3) La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della Pubblica Amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

Titolo V - Le Regioni, le Province, i Comuni

Art. 114

- (1) La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.
- (2) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.
- (3) Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.¹⁷

Art. 115¹⁸

Art. 116

- (1) Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.
- (2) La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.
- (3) Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.¹⁹

Art. 117

- (1) La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
- (2) Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
- (a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
 - (b) immigrazione;
 - (c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
 - (d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
 - (e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie;²⁰
 - (f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
 - (g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
 - (h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
 - (i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
 - (l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
 - (m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
 - (n) norme generali sull'istruzione;
 - (o) previdenza sociale;
 - (p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
 - (q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
 - (r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
 - (s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.
- (3) Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo;

protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.²¹

- (4) Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
- (5) Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
- (6) La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.
- (7) Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
- (8) La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
- (9) Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.²²

Art. 118

- (1) Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

- (2) I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
- (3) La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
- (4) Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.²³

Art. 119

- (1) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.²⁴
- (2) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.
- (3) La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.
- (4) Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.
- (5) Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.
- (6) I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.^{25, 26}

Art. 120

- (1) La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
- (2) Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.²⁷

Art. 121

- (1) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.
- (2) Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.
- (3) La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.
- (4) Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.²⁸

Art. 122

- (1) Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.
- (2) Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.
- (3) Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.
- (4) I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

- (5) Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.²⁹

Art. 123

- (1) Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.
- (2) Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.
- (3) Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.
- (4) In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.³⁰

Art. 124 ³¹

Art. 125

- (1) ³²
- (2) Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

- (1) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

- (2) Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
- (3) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.³³

Art. 127

- (1) Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.
- (2) La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.³⁴

Art. 128 ³⁵

Art. 129 ³⁶

Art. 130 ³⁷

Art. 131

- (1) Sono costituite le seguenti Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzi, Molise³⁸, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna.

Art. 132

- (1) Si può con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
- (2) Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante

referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.³⁹

Art. 133

- (1) Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione.
- (2) La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

Titolo VI - Garanzie costituzionali

Sezione I - La Corte costituzionale

Art. 134

- (1) La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica a norma della Costituzione.⁴⁰

Art. 135

- (1) La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
- (2) I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
- (3) I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
- (4) Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
- (5) La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

- (6) L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
- (7) Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.⁴¹

Art. 136

- (1) Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
- (2) La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137

- (1) Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indipendenza dei giudici della Corte.
- (2) Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
- (3) Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Sezione II - Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali

Art. 138

- (1) Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
- (2) Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

- (3) Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139

- (1) La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Disposizioni transitorie e finali

I.

- (1) Con l'entrata in vigore della Costituzione il Capo provvisorio dello Stato esercita le attribuzioni di Presidente della Repubblica e ne assume il titolo.

II.

- (1) Se alla data della elezione del Presidente della Repubblica non sono costituiti tutti i Consigli regionali, partecipano alla elezione soltanto i componenti delle due Camere.

III.

- (1) Per la prima composizione del Senato della Repubblica sono nominati senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i deputati dell'Assemblea Costituente che posseggono i requisiti di legge per essere senatori e che:
 - sono stati presidenti del Consiglio dei Ministri o di Assemblee legislative,
 - hanno fatto parte del disciolto Senato,
 - hanno avuto almeno tre elezioni, compresa quella all'Assemblea Costituente,
 - sono stati dichiarati decaduti nella seduta della Camera dei deputati del 9 novembre 1926,
 - hanno scontato la pena della reclusione non inferiore a cinque anni in seguito a condanna del tribunale speciale fascista per la difesa dello Stato.
- (2) Sono nominati altresì senatori, con decreto del Presidente della Repubblica, i membri del disciolto Senato che hanno fatto parte della Consulta Nazionale.
- (3) Al diritto di essere nominato senatore si può rinunciare prima della firma del decreto di nomina. L'accettazione della candidatura alle elezioni politiche implica rinuncia al diritto di nomina a senatore.

IV.

- (1) Per la prima elezione del Senato il Molise è considerato come Regione a sé stante, con il numero dei senatori che gli compete in base alla sua popolazione.

V.

- (1) La disposizione dell'articolo 80 della Costituzione, per quanto concerne i tratti internazionali che importano oneri alle finanze o modificazioni di legge, ha effetto dalla data di convocazione delle Camere.

VI.

- (1) Entro cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione degli organi speciali di giurisdizione attualmente esistenti, salvo le giurisdizioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e dei Tribunali militari.
- (2) Entro un anno dalla stessa data si provvede con legge al riordinamento del Tribunale supremo militare in relazione all'articolo 111.

VII.

- (1) Fino a quando non sia emanata la nuova legge sull'ordinamento giudiziario in conformità con la Costituzione, continuano ad osservarsi le norme dell'ordinamento vigente.
- (2) Fino a quando non entri in funzione la Corte costituzionale, la decisione delle controversie indicate nell'articolo 134 ha luogo nelle forme e nei limiti delle norme preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione.
- (3) ⁴²

VIII.

- (1) Le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall'entrata in vigore della Costituzione.
- (2) Leggi della Repubblica regolano per ogni ramo della Pubblica Amministrazione il passaggio delle funzioni statali attribuite alle Regioni. Fino a quando non sia provveduto al riordinamento e alla distribuzione delle funzioni amministrative fra gli enti locali restano alle Province ed ai Comuni le funzioni che esercitano attualmente e le altre di cui le Regioni delegano loro l'esercizio.
- (3) Leggi della Repubblica regolano il passaggio alle Regioni di funzionari e dipendenti dello Stato, anche delle amministrazioni centrali, che sia reso necessario dal nuovo ordinamento. Per la formazione dei loro uffici le Regioni devono, tranne che in casi di necessità, trarre il proprio personale da quello dello Stato e degli enti locali.

IX.

- (1) La Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 25, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni.

X.

- (1) Alla Regione del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 116, si applicano provvisoriamente le norme generali del Titolo V, della parte seconda, ferma restando la tutela delle minoranze linguistiche in conformità con l'articolo 6.

XI.

- (1) Fino a cinque anni dall'entrata in vigore della Costituzione si possono, con leggi costituzionali, formare altre Regioni, a modificazione dell'elenco di cui all'articolo 131, anche senza il concorso delle condizioni richieste dal primo comma dell'articolo 132, fermo rimanendo tuttavia l'obbligo di sentire le popolazioni interessate.

XII.

- (1) È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista.
- (2) In deroga all'articolo 48, sono stabilite con legge, per non oltre un quinquennio dalla entrata in vigore della Costituzione, limitazioni temporanee al diritto di voto e alla eleggibilità per i capi responsabili del regime fascista.

XIII.

- (1) [I membri e i discendenti di Casa Savoia non sono elettori e non possono ricoprire uffici pubblici né cariche elettive.^{43]}
- (2) [Agli ex re di Casa Savoia, alle loro consorti e ai loro discendenti maschi sono vietati l'ingresso e il soggiorno nel territorio nazionale.^{43]}
- (3) I beni esistenti nel territorio nazionale, degli ex re di Casa Savoia, delle loro consorti e dei loro discendenti maschi, sono avvocati allo Stato. I trasferimenti e le costituzioni di diritti reali sui beni stessi che siano avvenuti dopo il 2 giugno 1946, sono nulli.

XIV.

- (1) I titoli nobiliari non sono riconosciuti.
- (2) I predicati di quelli esistenti prima del 28 ottobre 1922, valgono come parte del nome.
- (3) L'Ordine mauriziano è conservato come ente ospedaliero e funziona nei modi stabiliti dalla legge.
- (4) La legge regola la soppressione della Consulta araldica.

XV.

- (1) Con l'entrata in vigore della Costituzione si ha per convertito in legge il D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151, sull'ordinamento provvisorio dello Stato.

XVI.

- (1) Entro un anno dalla entrata in vigore della Costituzione si procede alla revisione e al coordinamento con essa delle precedenti leggi costituzionali che non siano state finora esplicitamente o implicitamente abrogate.

XVII.

- (1) L'Assemblea costituente sarà convocata dal suo Presidente per deliberare, entro il 31 gennaio 1943, sulla legge per la elezione del Senato della Repubblica, sugli statuti regionali speciali e sulla legge per la stampa.
- (2) Fino al giorno delle elezioni delle nuove Camere, l'Assemblea costituente può essere convocata, quando vi sia necessità di deliberare nelle materie attribuite alla sua competenza dagli articoli 2, primo e secondo comma, e 3, comma primo e secondo, del decreto legislativo 16 marzo 1946, n. 98.
- (3) In tale periodo le Commissioni permanenti restano in funzione. Quelle legislative rinviando al Governo i disegni di legge, ad esse trasmessi, con eventuali osservazioni e proposte di emendamenti.
- (4) I deputati possono presentare al Governo interrogazioni con richiesta di risposta scritta.
- (5) L'Assemblea costituente, agli effetti di cui al secondo comma del presente articolo, è convocata dal suo Presidente su richiesta motivata del Governo o di almeno duecento deputati.

XVIII.

- (1) La presente Costituzione è promulgata dal Capo provvisorio dello Stato entro cinque giorni dalla sua approvazione da parte dell'Assemblea costituente ed entra in vigore il 1° gennaio 1948.
- (2) Il testo della Costituzione è depositato nella sala comunale di ciascun Comune della Repubblica per rimanervi esposto, durante tutto l'anno 1948, affinché ogni cittadino possa prenderne cognizione.
- (3) La Costituzione, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
- (4) La Costituzione dovrà essere fedelmente osservata come Legge fondamentale della Repubblica da tutti i cittadini e dagli organi dello Stato.

Dichiarazioni aggiuntive

1. Pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, edizione straordinaria; la Costituzione venne approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948.
2. Il comma 4 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 2 ottobre 2007, n. 1.
3. Comma inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1.
4. Il comma 1 è stato integrato dall'art. 1 della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1.
5. L'art. 56 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2, e successivamente modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
6. L'art. 57 è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3, e dall'art. 2 della legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1.
7. L'art. 58, comma 1, è stato così modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 18 novembre 2021, n. 1.
8. L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 9 febbraio 1963, n. 2.
9. L'art. 68 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3.
10. L'art. 79 è stato sostituito dalla legge costituzionale 6 marzo 1992, n. 1.
11. L'art. 81 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
12. Vedi anche l'art. 5, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1:
 - (1) La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
 - a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
 - b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
 - c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
 - d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamità naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
 - e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
 - f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
 - g) le modalità attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

- (2) La legge di cui al comma 1 disciplina altresì:
 - a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
 - b) la facoltà dei Comuni, delle Province, delle Città metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
 - c) le modalità attraverso le quali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

(3) La legge di cui ai commi 1 e 2 è approvata entro il 28 febbraio 2013.

- (4) Le Camere, secondo modalità stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonché alla qualità e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

13. L'art. 88, comma 2, è stato sostituito dalla legge costituzionale 4 novembre 1991, n. 1.
14. L'art. 96 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
15. L'art. 97, comma 1 è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
16. Comma inserito dall'art. 1 della legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2.
17. L'art. 114 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
18. L'art. 115 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
19. L'art. 116 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; vedi anche l'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3: Art. 10
 - (1) Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite.
20. La lettera e) dell'art. 117, comma 2, è stata così integrata dall'art. 3, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
21. L'art. 117, comma 3, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
22. L'art. 117 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
23. L'art. 118 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
24. L'art. 119, comma 1, è stato così integrato dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
25. L'art. 119 è stato sostituito dall'art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
26. L'art. 119, comma 6, è stato così integrato dall'art. 4, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.
27. L'art. 120 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
28. L'art. 121 è stato modificato dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
29. L'art. 122 è stato sostituito dall'art. 2 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
30. L'art. 123 è stato sostituito dall'art. 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1, e successivamente integrato dall'art. 7 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

31. L'art. 124 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
32. Il comma 1 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
33. L'art. 126 è stato sostituito dall'art. 4 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
34. L'art. 127 è stato sostituito dall'art. 8 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
35. L'art. 128 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
36. L'art. 129 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
37. L'art. 130 è stato abrogato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
38. La costituzione del Molise come Regione a sé stante è stata disposta dalla legge costituzionale 27 dicembre 1963, n. 3.
39. Il comma 2 è stato modificato dall'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
40. L'art. 134 è stato modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
41. L'art. 135 è stato sostituito dall'art. 1 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2; il comma 7 è stato successivamente modificato dall'art. 2 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.
42. Il comma 3 è stato abrogato dall'art. 7 della legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2.
43. I commi 1 e 2 hanno esaurito i loro effetti a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 23 ottobre 2002, n. 1.



3

**Lo Statuto
di autonomia**

Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670'

Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Il Presidente della Repubblica

visto l'articolo 87 della Costituzione;

visto l'articolo 66 della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che prevede l'emanazione del nuovo testo dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, quale risulta dalle disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, con le modificazioni apportate dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1777, e dalle leggi costituzionali 10 novembre 1971, n. 1 e 23 febbraio 1972, n. 1;

udito il parere del Consiglio di Stato;
sentito il Consiglio dei Ministri;
sulla proposta del Presidente del consiglio;
Decreta:

Articolo unico

- (1) È approvato il testo unificato delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, allegato al presente decreto e vistato dal Presidente del consiglio dei Ministri.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma,
addì 31 agosto 1972
Leone Andreotti

Visto, il Guardasigilli: Gonella
Registrato alla Corte dei Conti, addì 8 novembre 1972
Atti del Governo, registro n. 253, foglio n. 6 -Caruso
Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige





Die Südtiroler Autonomie ist der deutschen und lateinischen Sprachgruppe durch eigene Zuständigkeiten in Verwaltung und Dienstleistung ein hohes Gefühl der selbstbestimmten Entwicklung verliehen. Als Territorialautonomie basiert das Modell, unabhängig von der Sprachgruppe, auf selbstbestimmter Verwaltung der Selbstverwaltung und Selbstbestimmung. Aber was heißt das genau?

L'autonomia dell'Alto Adige non è un diritto, ma una responsabilità e una competenza amministrativa e legislativa. Questo sistema è integrato nel sistema delle autonomie regionali italiane e nella struttura dell'Unione europea. In questo sistema, la gestione delle risorse è possibile grazie alla possibilità di autonomia amministrativa e legislativa. Ma cosa significa questo sistema?

L'autonomia di Südtirol stessa, basata sulle competenze amministrative e legislative, riguarda la responsabilità legislativa, culturale e politica. In questo sistema, la gestione delle risorse è possibile grazie alla possibilità di autonomia amministrativa e legislativa. Ma cosa significa questo sistema?

South Tyrolean autonomy is intended to ensure the cultural, political and economic development of the German and Latin language groups by giving them their own administrative and legislative responsibilities. As territorial autonomy, the model also offers comprehensive possibilities for self-government and self-organization. But what exactly does that mean?

Autonomie / Autonomia / Autonomy
Sprachen / Lingue / Languages
Grenzen / Confini / Borders
Ausgleich / Equilibrio / Balance
Zusammenleben / Convivenza / Coexistence
Südtirol / Alto Adige
Kultur / Culture / Culture



SÜDTIROLER LANDTAG - CONSIGLIO PROVINCIALE DI BOLZANO - CUNTSI PROVINCIAL DE SÜDTIROL

deutsch

Wer in Südtirol lebt, muss sich zu einer der drei offiziellen Sprachgruppen bekennen.

Ca. **69 %** erklären sich deutsch. Daher stehen dieser Gruppe 69 % der Stellen im öffentlichen Dienst, des Kulturbudgets und des Budgets für geförderten Wohnbaus zu. Dort zählt allerdings auch der Bedarf.

Aber was ist mit denen, die in zwei Sprachen gleichermaßen daheim sind? Und was mit denen, die von anderswoher kommen? Wer sich nicht für eine der drei offiziellen Sprachgruppen entscheiden kann oder will, hat inzwischen eine vierte Gruppe zur Auswahl: die „Anderen“. Doch auch sie müssen sich für den ethnischen Proporz einer der drei Sprachgruppen „zuordnen“.

italiano

Chi vive in Alto Adige deve dichiarare di appartenere a uno dei tre gruppi linguistici ufficiali.

Circa il **26 %** della popolazione altoatesina si è dichiarato italiano. Pertanto, a questo gruppo è riservato il 26 % dei posti nel pubblico impiego e dei fondi di bilancio destinati alla cultura e all'edilizia abitativa agevolata. In questo ultimo settore conta comunque anche il fabbisogno.

Ma cosa dichiara chi è nato in una famiglia mistilingua? E chi è originario di un altro Paese o regione? Chi non può o non vuole dichiarare di appartenere a uno dei tre gruppi linguistici ufficiali ha nel frattempo una quarta opzione, quella di dichiararsi "altro". Tuttavia, ai fini della proporzionale anche queste persone devono "aggregarsi" a uno dei tre gruppi linguistici.

ladin

Che che vir ti Südtirol mäss fá na detlaraziun de portignénza a un di trèl grups linguistics ofizial.

Presciapùch le **5 %** dla popolaziun s'á detlaré ladina. Porchêl ti spetel a chësc grup le 5 % di posé tl sorvìsc publich, di mesi finanziares por la cultura y le frabiché abitatif alisiré. Mo pro chësc ultim cuntel sambègn ince le bojègn.

Mo co éra pa cun les porsones che se sènt te dui lingac daciase? Y ci éi pa cun che che vègn da invalgó d'ater? Che che n'é nia bun da tò na dezijiun por un di trèl grups linguistics ofizial o n'ó nia le fá á la poscibilité da chirí fora: "ater". Mo por le proporz etnich mäss ince chëstes porsones "s'agreghé" a un di trèl grups linguistics.

?

If you live in South Tyrol, you have to declare for one of the three official language groups. But what about those who are equally at home in two languages? And what about those who come from elsewhere? For those who cannot or will not opt for one of the three official language groups, there is now a fourth group to choose from: "Others". But, for the purposes of ethnic proportionality, such persons too have to "assign" themselves to one of the three groups.

The current strength of the three groups is **69 %** German, **26 %** Italian and **5 %** Ladin. As a result each group has a corresponding percentage of the public sector posts, the cultural budget and the housing subsidies. Needs are however also taken into account.

Titolo I - Costituzione della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province di Trento e Bolzano

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

- (1) Il Trentino-Alto Adige, comprendente il territorio delle Province di Trento e di Bolzano, è costituito in Regione autonoma, fornita di personalità giuridica, entro l'unità politica della Repubblica italiana, una e indivisibile, sulla base dei principi della Costituzione e secondo il presente Statuto.
- (2) La Regione Trentino-Alto Adige ha per capoluogo la città di Trento.

Art. 2

- (1) Nella Regione è riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e sono salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali.

Art. 3

- (1) La Regione comprende le Province di Trento e di Bolzano.
- (2) I Comuni di Proves, Senale, Termeno, Ora, Bronzolo, Valdagno, Lauregno, San Felice, Cortaccia, Egna, Montagna, Trodena, Magrè, Salorno, Anterivo e la frazione di Sinablana del Comune di Rumo della Provincia di Trento sono aggregati alla Provincia di Bolzano.
- (3) Alle Province di Trento e di Bolzano sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo il presente Statuto.
- (4) Ferme restando le disposizioni sull'uso della bandiera nazionale, la Regione, la Provincia di Trento e quella di Bolzano hanno un proprio gonfalone ed uno stemma, approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

Capo II - Funzioni della Regione

Art. 4²

- (1) In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica³ e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali – tra i quali è compreso quello della tutela delle minoranze linguistiche locali – nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione

ha la potestà di emanare norme legislative nelle seguenti materie:

1. ordinamento degli uffici regionali e del personale ad essi addetto;
2. ordinamento degli enti pararegionali;
3. ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;⁴
4. espropriazione per pubblica utilità non riguardante opere a carico prevalente e diretto dello Stato e le materie di competenza provinciale;
5. impianto e tenuta dei libri fondiari;
6. servizi antincendi;
7. ordinamento degli enti sanitari ed ospedalieri;
8. ordinamento delle Camere di commercio;
9. sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative;
10. contributi di miglioria in relazione ad opere pubbliche eseguite dagli altri enti pubblici compresi nell'ambito del territorio regionale.

Art. 5

- (1) La Regione, nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana norme legislative nelle seguenti materie:
 - 1.⁵
 2. ordinamento delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
 3. ordinamento degli enti di credito fondiario e di credito agrario, delle Casse di risparmio e delle Casse rurali, nonché delle aziende di credito a carattere regionale.

Art. 6

- (1) Nelle materie concernenti la previdenza e le assicurazioni sociali, la Regione ha facoltà di emanare norme legislative allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, ed ha facoltà di costituire appositi istituti autonomi o agevolarne la istituzione.
- (2) Le Casse mutue malattia esistenti nella regione, che siano state fuse nell'Istituto per l'assistenza di malattia ai lavoratori, possono essere ricostituite dal Consiglio regionale, salvo il regolamento dei rapporti patrimoniali.
- (3) Le prestazioni di dette Casse mutue a favore degli interessati non possono essere inferiori a quelle dell'istituto predetto.

Art. 7

- (1) Con leggi della Regione, sentite le popolazioni interessate, possono essere istituiti nuovi Comuni e modificate le loro circoscrizioni e denominazioni.

- (2) Tali modificazioni, qualora influiscano sulla circoscrizione territoriale di uffici statali, non hanno effetto se non due mesi dopo la pubblicazione del provvedimento nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Capo III - Funzioni delle Province

Art. 8

- (1) Le Province hanno la potestà di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:
1. ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;⁶
 2. toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguità nel territorio della Provincia di Bolzano;
 3. tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
 4. usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attività artistiche, culturali ed educative locali, e, per la Provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facoltà di impiantare stazioni radiotelevisive;
 5. urbanistica e piani regolatori;⁷
 6. tutela del paesaggio;
 7. usi civici;
 8. ordinamento delle minime proprietà colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunità familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
 9. artigianato;
 10. edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in località colpite da calamità e le attività che enti a carattere extra provinciale esercitano nelle Province con finanziamenti pubblici;
 11. porti lacuali;
 12. fiere e mercati;
 13. opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche;
 14. miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
 15. caccia e pesca;
 16. apicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
 17. viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;⁸

18. comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
19. assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
20. turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
21. agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
22. espropriazione per pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale;
23. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
24. opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
25. assistenza e beneficenza pubblica;
26. scuola materna;
27. assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le Province hanno competenza legislativa;
28. edilizia scolastica;
29. addestramento e formazione professionale.

Art. 9

- (1) Le Province emanano norme legislative nelle seguenti materie nei limiti indicati dall'articolo 5:
1. polizia locale urbana e rurale;
 2. istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale e artistica);
 3. commercio;
 4. apprendistato; libretti di lavoro; categorie e qualifiche dei lavoratori;
 5. costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali di controllo sul collocamento;
 6. spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza;
 7. esercizi pubblici, fermi restando i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi dello Stato per ottenere le licenze, i poteri di vigilanza dello Stato, ai fini della pubblica sicurezza, la facoltà del Ministero dell'interno di annullare d'ufficio, ai sensi della legislazione statale, i provvedimenti adottati nella materia, anche se definitivi. La disciplina dei ricorsi ordinari avverso i provvedimenti stessi è attuata nell'ambito dell'autonomia provinciale;
 8. incremento della produzione industriale;
 9. utilizzazione delle acque pubbliche, escluse le grandi derivazioni a scopo idroelettrico;

10. igiene e sanità, ivi compresa l'assistenza sanitaria e ospedaliera;
11. attività sportive e ricreative con i relativi impianti ed attrezzature.

Art. 10

- (1) Allo scopo di integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, le Province hanno la potestà di emanare norme legislative nella materia del collocamento e avviamento al lavoro, con facoltà di avvalersi – fino alla costituzione dei propri uffici – degli uffici periferici del Ministero del lavoro per l'esercizio dei poteri amministrativi connessi con le potestà legislative spettanti alle Province stesse in materia di lavoro.
- (2) I collocatori comunali saranno scelti e nominati dagli organi statali, sentiti il Presidente della Provincia⁹ e i sindaci interessati.
- (3) I cittadini residenti nella Provincia di Bolzano hanno diritto alla precedenza nel collocamento al lavoro nel territorio della Provincia stessa, esclusa ogni distinzione basata sulla appartenenza ad un gruppo linguistico o sull'anzianità di residenza.

Art. 11

- (1) La Provincia può autorizzare l'apertura e il trasferimento di sportelli bancari di aziende di credito a carattere locale provinciale e regionale, sentito il parere del Ministero del tesoro.
- (2) L'autorizzazione all'apertura e al trasferimento nella Provincia di sportelli bancari delle altre aziende di credito è data dal Ministero del tesoro sentito il parere della Provincia interessata.
- (3) La Provincia nomina il presidente e il vice presidente della Cassa di risparmio, sentito il parere del Ministero del tesoro.

Art. 12

- (1) Per le concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e le relative proroghe di termine, le Province territorialmente competenti hanno facoltà di presentare le proprie osservazioni ed opposizioni in qualsiasi momento fino all'emanazione del parere definitivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
- (2) Le Province hanno altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.
- (3) I Presidenti delle Province territorialmente competenti o loro delegati sono invitati a partecipare con voto consultivo alle riunioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nelle quali sono esaminati i provvedimenti indicati nel primo comma.

- (4) Il Ministero competente adotta i provvedimenti concernenti l'attività dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) nella regione, sentito il parere della Provincia interessata.

Art. 13

- (1) Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, le Province disciplinano con legge provinciale le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni per grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare norme procedurali per lo svolgimento delle gare, i termini di indizione delle stesse, i criteri di ammissione e di aggiudicazione, i requisiti finanziari, organizzativi e tecnici dei partecipanti. La legge provinciale disciplina inoltre la durata delle concessioni, i criteri per la determinazione dei canoni di concessione per l'utilizzo e la valorizzazione del demanio idrico e dei beni patrimoniali costituiti dagli impianti afferenti le grandi derivazioni idroelettriche, i parametri di sviluppo degli impianti nonché le modalità di valutazione degli aspetti paesaggistici e di impatto ambientale, determinando le conseguenti misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario.
- (2) Alla scadenza delle concessioni disciplinate dal presente articolo, le opere di raccolta, di adduzione, di regolazione, le condotte forzate e i canali di scarico, in stato di regolare funzionamento, passano senza compenso in proprietà delle Province per il rispettivo territorio. Al concessionario che abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, spetta alla scadenza della concessione, o nei casi di decadenza o rinuncia, un indennizzo pari al valore della parte di bene non ammortizzato, secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, secondo comma e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della provincia, nonché dall'articolo 1/bis, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.
- (3) Nelle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico, i concessionari hanno l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano, per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale, 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da consegnare alle Province medesime con modalità definite dalle stesse.

- (4) Le Province stabiliscono altresì con propria legge i criteri per la determinazione del prezzo dell'energia di cui al comma 3 ceduta alle imprese distributrici, nonché i criteri per le tariffe di utenza, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea.
- (5) I concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono semestralmente alle Province un importo determinato secondo quanto previsto dalla legge provinciale di cui al comma 1, tenendo conto della media del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica (PUN), nonché della media delle voci di spesa legate alla fornitura della medesima energia elettrica per ogni kWh di energia da esse non ritirata. Il compenso unitario prima indicato varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica.
- (6) Le concessioni per grandi derivazioni a scopo idroelettrico accordate nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, in forza di disposizioni normative o amministrative che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2023, ancorché scadute, sono prorogate di diritto per il periodo utile al completamento delle procedure di evidenza pubblica e comunque non oltre la predetta data. Le Province e i concessionari possono, in tal caso, concordare eventuali modificazioni degli oneri e delle obbligazioni previsti dalle concessioni in corso, secondo quanto stabilito dalla legge provinciale di cui al comma 1.¹⁰
- (7) In materia di sistema idrico, le Province sono previamente consultate sugli atti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) indirizzati ai soggetti esercenti i servizi di pubblica utilità operanti nel rispettivo territorio, in ordine alla loro compatibilità con il presente Statuto e con le relative norme di attuazione. Le modalità di consultazione sono definite attraverso un protocollo di intesa stipulato tra la predetta Autorità e le Province, anche disgiuntamente. La raccolta delle informazioni e dei documenti necessari alle indagini conoscitive e alle attività svolte dall'Autorità compete alle Province, secondo procedure e modelli concordati con l'Autorità stessa nell'ambito del predetto protocollo di intesa, nel rispetto delle competenze ad esse attribuite, anche con riguardo all'organizzazione dei servizi di pubblica utilità, al sistema tariffario ed all'esercizio dei relativi poteri ispettivi e sanzionatori.^{11, 12}

Art. 14

- (1) È obbligatorio il parere della Provincia per le concessioni in materia di comunicazioni e trasporti riguardanti linee che attraversano il territorio provinciale.

- (2) È altresì obbligatorio il parere della Provincia per le opere idrauliche della prima e seconda categoria. Lo Stato e la Provincia predispongono d'intesa un piano annuale di coordinamento delle opere idrauliche di rispettiva competenza.
- (3) L'utilizzazione delle acque pubbliche da parte dello Stato e della Provincia, nell'ambito della rispettiva competenza, ha luogo in base a un piano generale stabilito d'intesa tra i rappresentanti dello Stato e della Provincia in seno a un apposito comitato.¹³

Art. 15

- (1) Salvo che le norme generali sulla programmazione economica dispongano un diverso sistema di finanziamento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato assegna alle Province di Trento e di Bolzano quote degli stanziamenti annuali iscritti nel bilancio dello Stato per la attuazione di leggi statali che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali. Le quote sono determinate sentito il parere della Provincia e tenuto conto delle somme stanziare nel bilancio statale e del bisogno della popolazione della Provincia stessa. Le somme assegnate sono utilizzate d'intesa tra lo Stato e la Provincia. Qualora lo Stato intervenga con propri fondi nelle Province di Trento e di Bolzano, in esecuzione dei piani nazionali straordinari di edilizia scolastica, l'impiego dei fondi stessi è effettuato d'intesa con la Provincia.
- (2) La Provincia di Bolzano utilizza i propri stanziamenti destinati a scopi assistenziali, sociali e culturali in proporzione diretta alla consistenza di ciascun gruppo linguistico e in riferimento alla entità del bisogno del gruppo medesimo, salvo casi straordinari che richiedano interventi immediati per esigenze particolari.
- (3) La Provincia di Trento assicura la destinazione di stanziamenti in misura idonea a promuovere la tutela e lo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione ladina e di quelle mocheno e cimbra residenti nel proprio territorio, tenendo conto della loro entità e dei loro specifici bisogni.¹⁴

Capo IV - Disposizioni comuni alla Regione ed alle Province

Art. 16

- (1) Nelle materie e nei limiti entro cui la Regione o la Provincia può emanare norme legislative, le relative potestà amministrative, che in base all'ordinamento preesistente erano attribuite allo Stato sono esercitate rispettivamente dalla Regione e dalla Provincia.

- (2) Restano ferme le attribuzioni delle Province ai sensi delle leggi in vigore, in quanto compatibili con il presente statuto.
- (3) Lo Stato può inoltre delegare, con legge, alla Regione, alla Provincia e ad altri Enti pubblici locali funzioni proprie della sua amministrazione. In tal caso l'onere delle spese per l'esercizio delle funzioni stesse resta a carico dello Stato.
- (4) La delega di funzioni amministrative dello Stato, anche se conferita con la presente legge, potrà essere modificata o revocata con legge ordinaria della Repubblica.

Art. 17

- (1) Con legge dello Stato può essere attribuita alla Regione e alle Province la potestà di emanare norme legislative per servizi relativi a materie estranee alle rispettive competenze previste dal presente statuto.

Art. 18

- (1) La Regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali o valendosi dei loro uffici. La delega alle Province è obbligatoria nella materia dei servizi antincendi.
- (2) Le Province possono delegare alcune loro funzioni amministrative ai Comuni o ad altri Enti locali o avvalersi dei loro uffici.

Art. 19

- (1) Nella Provincia di Bolzano l'insegnamento nelle scuole materne, elementari e secondarie è impartito nella lingua materna italiana o tedesca degli alunni da docenti per i quali tale lingua sia ugualmente quella materna. Nelle scuole elementari con inizio dalla seconda o dalla terza classe, secondo quanto sarà stabilito con legge provinciale su proposta vincolante del gruppo linguistico interessato, e in quelle secondarie è obbligatorio l'insegnamento della seconda lingua che è impartito da docenti per i quali tale lingua è quella materna.
- (2) La lingua ladina è usata nelle scuole materne ed è insegnata nelle scuole elementari delle località ladine. Tale lingua è altresì usata quale strumento di insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado delle località stesse. In tali scuole l'insegnamento è impartito su base paritetica di ore e di esito finale, in italiano e tedesco.
- (3) L'iscrizione dell'alunno alle scuole della Provincia di Bolzano avviene su semplice istanza del padre o di chi ne fa le veci. Contro il diniego di iscrizione è ammesso ricorso da parte del padre o di chi ne fa le veci alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa.

- (4) Per l'amministrazione della scuola in lingua italiana e per la vigilanza sulla scuola in lingua tedesca e su quella delle località ladine di cui al secondo comma, il Ministero della pubblica istruzione, sentito il parere della Giunta provinciale di Bolzano, nomina un sovrintendente scolastico.
- (5) Per l'amministrazione delle scuole materne, elementari e secondarie in lingua tedesca, la Giunta provinciale di Bolzano, sentito il parere del Ministero della pubblica istruzione, nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico tedesco nel consiglio scolastico provinciale.
- (6) Per l'amministrazione della scuola di cui al secondo comma del presente articolo, il Ministero della pubblica istruzione nomina un intendente scolastico, su una terna formata dai rappresentanti del gruppo linguistico ladino nel consiglio scolastico provinciale.
- (7) Il Ministero della pubblica istruzione nomina, d'intesa con la Provincia di Bolzano, i presidenti e i membri delle commissioni per gli esami di Stato nelle scuole in lingua tedesca.
- (8) Al fine della equipollenza dei diplomi finali deve essere sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione sui programmi di insegnamento e di esame per le scuole della Provincia di Bolzano.
- (9) Il personale amministrativo del provveditorato agli studi, quello amministrativo delle scuole secondarie, nonché il personale amministrativo degli ispettorati scolastici e delle direzioni didattiche passa alle dipendenze della Provincia di Bolzano, restando addetto ai servizi della scuola corrispondente alla propria lingua materna.
- (10) Ferma restando la dipendenza dallo Stato del personale insegnante, sono devoluti all'intendente per la scuola in lingua tedesca e a quello per la scuola di cui al secondo comma, i provvedimenti in materia di trasferimento, congedo, aspettativa, sanzioni disciplinari fino alla sospensione per un mese dalla qualifica con privazione dello stipendio, relativi al personale insegnante delle scuole di rispettiva competenza.
- (11) Contro i provvedimenti adottati dagli intendenti scolastici ai sensi del comma precedente è ammesso ricorso al Ministro per la pubblica istruzione che decide in via definitiva, sentito il parere del sovrintendente scolastico.
- (12) I gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino sono rappresentati nei consigli provinciali scolastico e di disciplina per i maestri.
- (13) I rappresentanti degli insegnanti nel consiglio scolastico provinciale sono designati, mediante elezione, dal personale insegnante e in proporzione al numero degli insegnanti dei rispettivi gruppi linguistici. Il numero dei rappresentanti del gruppo ladino deve essere, comunque, non inferiore a tre.

- (14) Il consiglio scolastico, oltre a svolgere i compiti previsti dalle leggi vigenti, esprime parere obbligatorio sull'istituzione e soppressione di scuole; sui programmi ed orari; sulle materie di insegnamento e loro raggruppamento.
- (15) Per l'eventuale istituzione di università nel Trentino-Alto Adige, lo Stato deve sentire preventivamente il parere della Regione e della Provincia interessata.^{15, 16}

Art. 20

- (1) I Presidenti delle Province esercitano le attribuzioni spettanti all'autorità di pubblica sicurezza, previste dalle leggi vigenti, in materia di industrie pericolose, di mestieri rumorosi ed incomodi, esercizi pubblici, agenzie, tipografie, mestieri girovaghi, operai e domestici, di malati di mente, intossicati e mendicanti, di minori di anni diciotto.
- (2) Ai fini dell'esercizio delle predette attribuzioni i Presidenti delle Province si avvalgono anche degli organi di polizia statale, ovvero della polizia locale, urbana e rurale.
- (3) Le altre attribuzioni che le leggi di pubblica sicurezza vigenti devolvono al prefetto sono affidate ai questori.
- (4) Restano ferme le attribuzioni devolute ai sindaci quali ufficiali di pubblica sicurezza o ai funzionari di pubblica sicurezza distaccati.

Art. 21

- (1) I provvedimenti dell'autorità statale adottati per motivi di ordine pubblico, che incidono, sospendono o comunque limitano l'efficacia di autorizzazioni dei Presidenti delle Province⁹ in materia di polizia o di altri provvedimenti di competenza della Provincia⁹, sono emanati sentito il Presidente della Provincia competente, il quale deve esprimere il parere nel termine indicato nella richiesta.

Art. 22

- (1) Per l'osservanza delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali il Presidente della Regione¹⁷ e i Presidenti delle Province⁹ possono richiedere l'intervento e l'assistenza della polizia dello Stato, ovvero della polizia locale urbana e rurale.

Art. 23

- (1) La Regione e le Province utilizzano – a presidio delle norme contenute nelle rispettive leggi – le sanzioni penali che le leggi dello Stato stabiliscono per le stesse fattispecie.

Titolo II - Organi della Regione e delle Province

Capo I - Organi della Regione

Art. 24

- (1) Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente della Regione.¹⁸

Art. 25

- (1) Il Consiglio regionale è composto dai membri dei Consigli provinciali di Trento e di Bolzano.¹⁹
- (2) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Bolzano è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per un periodo ininterrotto di quattro anni. Per l'esercizio del diritto elettorale attivo in Provincia di Trento è richiesto il requisito della residenza nel territorio provinciale per un periodo ininterrotto di un anno. L'elettore che abbia maturato il periodo di residenza ininterrotta quadriennale nel territorio della Regione è iscritto, ai fini delle elezioni dei Consigli provinciali nelle liste elettorali del Comune della Provincia ove ha maturato il maggior periodo di residenza nel quadriennio, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei Consigli provinciali e per quella dei Consigli comunali prevista dall'articolo 63 durante il quadriennio l'elettore esercita il diritto di voto nel Comune di precedente residenza.²⁰

Art. 26

- (1) Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle altre leggi dello Stato.

Art. 27

- (1) L'attività del Consiglio regionale si svolge in due sessioni di eguale durata tenute ciascuna ed alternativamente nelle città di Trento e di Bolzano.
- (1/bis) Possono svolgersi sessioni straordinarie riguardanti i diritti della minoranza linguistica ladina, del gruppo linguistico dei mocheni e del gruppo linguistico dei cimbri.²¹
- (2) Il nuovo Consiglio si riunisce entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti dei consigli provinciali di Trento e di Bolzano su convocazione del Presidente della Regione in carica.²²

Art. 28

- (1) I membri del Consiglio regionale rappresentano l'intera Regione.

- (2) Non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e di voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.
- (3) L'ufficio di consigliere provinciale e regionale è incompatibile con quello di membro di una delle Camere, di un altro Consiglio regionale, ovvero del Parlamento europeo.²³

Art. 29 ²⁴

Art. 30

- (1) Il Consiglio regionale elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice presidenti e i segretari.
- (2) Il Presidente e i vice presidenti durano in carica due anni e mezzo.
- (3) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino, previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico italiano o tedesco. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente.
- (4) In caso di dimissioni, di morte o di cessazione dalla carica per altra causa del presidente o dei vice presidenti del Consiglio regionale, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo Presidente o dei nuovi vice presidenti secondo le modalità previste dal terzo comma. L'elezione deve avvenire nella prima seduta successiva ed è valida fino alla scadenza del periodo di due anni e mezzo in corso.
- (5) I vice presidenti coadiuvano il Presidente, il quale sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.²⁵

Art. 31

- (1) Le norme che disciplinano l'attività del Consiglio regionale sono stabilite da un regolamento interno approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri.
- (2) Il regolamento interno stabilisce anche le norme per determinare l'appartenenza dei consiglieri ai gruppi linguistici.

Art. 32

- (1) Il Presidente ed i vice presidenti²⁶ del Consiglio regionale che non adempiano agli obblighi del loro ufficio sono revocati dal Consiglio stesso a maggioranza dei suoi componenti.
- (2) A tale scopo il Consiglio regionale può essere convocato di urgenza su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

- (3) Ove il Presidente od i vice presidenti del Consiglio regionale²⁶ non provvedano alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale è convocato dal Presidente della Regione.¹⁷
- (4) Se il Presidente della Regione¹⁷ non convoca il Consiglio regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine prescritto nel comma precedente, la convocazione ha luogo a cura del Commissario del Governo.
- (5) ²⁷

Art. 33

- (1) Le cause di scioglimento di cui all'articolo 49/bis, primo e secondo comma, si estendono al Consiglio regionale. In caso di scioglimento del Consiglio regionale si procede, entro tre mesi, a nuove elezioni dei Consigli provinciali.
- (2) Lo scioglimento è disposto con le procedure previste dall'articolo 49/bis. Con il decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, dei quali uno di lingua tedesca, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale.
- (3) I Consigli provinciali disciolti continuano ad esercitare le loro funzioni sino alla elezione dei nuovi Consigli provinciali.²⁸

Art. 34

- (1) Il Consiglio regionale è convocato dal suo Presidente in sessione ordinaria nella prima settimana di ogni semestre e, in sessione straordinaria, a richiesta della Giunta regionale o del Presidente di questa, oppure a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica, nonché nei casi previsti dal presente Statuto.

Art. 35

- (1) Nelle materie non appartenenti alla competenza della Regione, ma che presentano per essa particolare interesse, il Consiglio regionale può emettere voti e formulare progetti. Gli uni e gli altri sono inviati dal Presidente della Regione¹⁷ al Governo per la presentazione alle Camere e sono trasmessi in copia al Commissario del Governo.

Art. 36

- (1) La Giunta regionale è composta del Presidente della Regione che la presiede, di due vice presidenti e di assessori effettivi e supplenti.²⁹
- (2) Il Presidente, i vice presidenti e gli assessori sono eletti dal Consiglio regionale nel suo seno a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta.
- (3) La composizione della Giunta regionale deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Regione. I vice presidenti

appartengono uno al gruppo linguistico italiano e l'altro al gruppo linguistico tedesco. Al gruppo linguistico ladino è garantita la rappresentanza nella Giunta regionale anche in deroga alla rappresentanza proporzionale.³⁰

- (4) Il Presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
- (5) Gli assessori supplenti sono chiamati a sostituire gli effettivi nelle rispettive attribuzioni, tenendo conto del gruppo linguistico al quale appartengono i sostituiti.

Art. 37

- (1) Il Presidente e i membri della Giunta regionale restano in carica finché dura il Consiglio regionale e dopo la scadenza di questo provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla nomina del Presidente¹⁷ e dei componenti la Giunta da parte del nuovo Consiglio.
- (2) I componenti la Giunta regionale appartenenti ad un Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare il loro ufficio fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.³¹

Art. 38

- (1) Il Presidente della Regione o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge sono revocati dal Consiglio regionale.
- (2) ³²

Art. 39

- (1) Qualora per morte, dimissioni o revoca del Presidente della Regione o degli assessori occorra procedere alle loro sostituzioni, il Presidente del Consiglio regionale convoca il Consiglio entro quindici giorni.

Art. 40

- (1) Il Presidente della Regione rappresenta la Regione.
- (2) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Regione.

Art. 41

- (1) Il Presidente della Regione dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo.

Art. 42

- (1) Il Presidente della Regione determina la ripartizione degli affari tra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel Bollettino della Regione.

Art. 43

- (1) Il Presidente della Regione emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 44

- (1) La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione. Ad essa spettano:
 1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio regionale;
 2. l'attività amministrativa per gli affari di interesse regionale;
 3. l'amministrazione del patrimonio della Regione nonché il controllo sulla gestione, a mezzo di aziende speciali, dei servizi pubblici regionali di natura industriale o commerciale;
 4. le altre attribuzioni ad essa demandate dalla presente legge o da altre disposizioni;
 5. l'adozione in caso di urgenza di provvedimenti di competenza del Consiglio, da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Art. 45

- (1) La Giunta regionale deve essere consultata ai fini della istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e dei trasporti, che interessino in modo particolare la regione.

Art. 46

- (1) Il Consiglio regionale può delegare alla Giunta regionale la trattazione degli affari di propria competenza ad eccezione dell'emanazione di provvedimenti legislativi.

Capo II - Organi della Provincia

Art. 47

- (1) Sono organi della Provincia: il Consiglio provinciale, la Giunta provinciale e il Presidente della Provincia.³³
- (2) In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, con il rispetto degli obblighi internazionali e con l'osservanza di quanto disposto dal presente Capo, la legge provinciale approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, determina la forma di governo della Provincia e, specificatamente, le modalità di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con le predette cariche, nonché l'esercizio del diritto di iniziativa popolare delle leggi provinciali e del referendum provinciale abrogativo, propositivo e consultivo. Al

fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge promuove condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali. Le dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale comportano lo scioglimento del Consiglio stesso e l'elezione contestuale del nuovo Consiglio e del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto. Nel caso in cui il Presidente della Provincia sia eletto dal Consiglio provinciale, il Consiglio è sciolto quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro novanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.³⁴

- (3) Nella Provincia Autonoma di Bolzano il Consiglio provinciale è eletto con sistema proporzionale. Qualora preveda l'elezione del Presidente della Provincia di Bolzano a suffragio universale e diretto, la legge provinciale è approvata con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale.³⁴
- (4) Le leggi provinciali di cui al secondo e al terzo comma non sono comunicate al Commissario del Governo ai sensi del primo comma dell'articolo 55. Su di esse il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.³⁴
- (5) Le leggi provinciali di cui al secondo comma sono sottoposte a referendum provinciale, la cui disciplina è prevista da apposita legge di ciascuna Provincia, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori o un quinto dei componenti del Consiglio provinciale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.³⁴
- (6) Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio provinciale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un quindicesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale.³⁴

Art. 48

- (1) Ciascun Consiglio provinciale è eletto a suffragio universale, diretto e segreto, è composto di trentacinque consiglieri e dura in carica cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni. Le elezioni si svolgono contestualmente nella medesima giornata. Se un Consiglio provinciale è rinnovato anticipatamente rispetto all'altro, esso dura in carica sino alla scadenza del quinquennio di quello non rinnovato.

- (2) La legge per l'elezione del Consiglio provinciale di Bolzano garantisce la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.
- (3) Un seggio del Consiglio provinciale di Trento è assegnato al territorio coincidente con quello dei comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa e Canazei, ove è insediato il gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa, ed è attribuito secondo le norme stabilite con la legge di cui al secondo comma dell'articolo 47.
- (4) Le elezioni del nuovo Consiglio provinciale sono indette dal Presidente della Provincia e hanno luogo a decorrere dalla quarta domenica antecedente e non oltre la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio. Il decreto che indice le elezioni è pubblicato non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione.
- (5) La prima riunione del nuovo Consiglio provinciale ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti su convocazione del Presidente della Provincia in carica.³⁵

Art. 48/bis

- (1) I membri del Consiglio provinciale rappresentano l'intera Provincia. Prima di essere ammessi all'esercizio delle loro funzioni essi prestano giuramento di essere fedeli alla Costituzione.
- (2) I membri del Consiglio provinciale non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni e dei voti espressi nell'esercizio delle loro funzioni.³⁶

Art. 48/ter

- (1) Il Consiglio provinciale di Trento elegge tra i suoi componenti il Presidente, un vice presidente e i segretari.
- (2) Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge tra i suoi componenti il Presidente, due vice presidenti e i segretari. I vice presidenti sono eletti tra i consiglieri appartenenti a gruppi linguistici diversi da quello del Presidente. Il Presidente designa il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
- (3) Nei primi trenta mesi di attività del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca; per il successivo periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Può essere eletto un consigliere appartenente al gruppo linguistico ladino previo assenso, per i rispettivi periodi, della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico tedesco o italiano.

Art. 49

- (1) Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 31, 32, 34, 35 e 38.³⁷

Art. 49/bis

- (1) Il Consiglio provinciale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni.
- (2) Il Consiglio provinciale può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale.
- (3) Lo scioglimento è disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.
- (4) Con Lo stesso decreto di scioglimento è nominata una commissione di tre membri, scelti tra i cittadini eleggibili al Consiglio provinciale. Per la Provincia di Bolzano la commissione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della Provincia stessa. La commissione elegge tra i suoi componenti il Presidente, il quale esercita le attribuzioni del Presidente della Provincia. La commissione indice le elezioni del nuovo Consiglio provinciale entro tre mesi e adotta i provvedimenti di competenza della Giunta provinciale e quelli di carattere improrogabile. Questi ultimi perdono la loro efficacia, ove non siano ratificati dal Consiglio provinciale entro un mese dalla sua convocazione.
- (5) Il nuovo Consiglio provinciale è convocato dalla commissione entro venti giorni dalle elezioni.
- (6) Lo scioglimento del Consiglio provinciale non comporta lo scioglimento del Consiglio regionale. I componenti del Consiglio provinciale disciolto continuano ad esercitare le funzioni di consigliere regionale fino alla elezione del nuovo Consiglio provinciale.
- (7) Con decreto motivato del Presidente della Repubblica e con l'osservanza delle forme di cui al terzo comma è disposta la rimozione del Presidente della Provincia, se eletto a suffragio universale e diretto, che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o reiterate e gravi violazioni di legge. La rimozione può altresì essere disposta per ragioni di sicurezza nazionale.³⁸

Art. 50

- (1) La Giunta provinciale di Trento è composta del Presidente, del vice presidente e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta del Presidente, di due o di tre vice presidenti e degli assessori. La Giunta provinciale di Bolzano è composta di tre vice presidenti, di cui

uno appartenente al gruppo linguistico ladino, quando uno dei suoi componenti appartiene a tale gruppo linguistico.³⁹

- (2) La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. I componenti la Giunta provinciale di Bolzano che non appartengono al Consiglio sono eletti dal Consiglio provinciale stesso con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti su proposta di uno o più gruppi consiliari purché vi sia il consenso dei consiglieri del gruppo linguistico dei designati, limitatamente ai consiglieri che costituiscono la maggioranza che sostiene la Giunta provinciale. I vice presidenti appartengono uno al gruppo linguistico tedesco, uno al gruppo linguistico italiano e, nel caso di cui al terzo periodo del primo comma, uno al gruppo linguistico ladino. Il Presidente sceglie il vice presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.⁴⁰
- (3) Al gruppo linguistico ladino può essere riconosciuta la rappresentanza nella Giunta provinciale di Bolzano anche in deroga alla rappresentanza proporzionale. Nel caso in cui vi sia un solo rappresentante ladino nel Consiglio provinciale e questo venga eletto in Giunta, deve rinunciare all'incarico di Presidente o di vice presidente del Consiglio provinciale.
- (4) L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione o le dimissioni dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio provinciale.⁴¹

Art. 51

- (1) Si applicano al Presidente e agli assessori provinciali le disposizioni dell'articolo 37, in quanto compatibili.⁴²

Art. 52

- (1) Il Presidente della Provincia⁹ ha la rappresentanza della Provincia.
- (2) Adotta i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni.
- (3) Il Presidente della Provincia⁹ determina la ripartizione degli affari fra i singoli assessori effettivi con proprio decreto da pubblicarsi nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.
- (4) Egli interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri, quando si trattano questioni che riguardano la Provincia.

Art. 53

- (1) Il Presidente della Provincia⁹ emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta.

Art. 54

(1) Alla Giunta provinciale spetta:

1. la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
2. la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle Province;
3. l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale;
4. l'amministrazione del patrimonio della Provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici;
5. la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella Provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti;
6. le altre attribuzioni demandate alla Provincia dal presente Statuto o da altre leggi della Repubblica o della Regione;
7. l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporsi per la ratifica al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

Titolo III - Approvazione, promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali e provinciali

Art. 55

- (1) I disegni di legge approvati dal Consiglio regionale o da quello provinciale sono comunicati al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo in Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano. I disegni di legge sono promulgati trenta giorni dopo la comunicazione,

salvo che il Governo non li rinvii rispettivamente al Consiglio regionale od a quello provinciale col rilievo che eccedono le rispettive competenze o contrastano con gli interessi nazionali o con quelli di una delle due Province nella regione.

- (2) Ove il Consiglio regionale o quello provinciale li approvi nuovamente a maggioranza assoluta dei suoi componenti sono promulgati, se, entro quindici giorni dalla comunicazione, il Governo non promuove la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale, o quella di merito, per contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio la Corte decide di chi sia la competenza.
- (3) Se una legge è dichiarata urgente dal Consiglio regionale o da quello provinciale a maggioranza assoluta dei componenti rispettivi, la promulgazione e l'entrata in vigore, se il Governo consente, non sono subordinate ai termini indicati.
- (4) Le leggi regionali e quelle provinciali sono promulgate rispettivamente dal Presidente della Regione o dal Presidente della Provincia⁹ e sono viste dal Commissario del Governo competente.

Art. 56

- (1) Qualora una proposta di legge sia ritenuta lesiva della parità dei diritti fra i cittadini dei diversi gruppi linguistici o delle caratteristiche etniche e culturali dei gruppi stessi, la maggioranza dei consiglieri di un gruppo linguistico nel Consiglio regionale o in quello provinciale di Bolzano può chiedere che si voti per gruppi linguistici.
- (2) Nel caso che la richiesta di votazione separata non sia accolta, ovvero qualora la proposta di legge sia approvata nonostante il voto contrario dei due terzi dei componenti il gruppo linguistico che ha formulato la richiesta, la maggioranza del gruppo stesso può impugnare la legge dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, per i motivi di cui al precedente comma.
- (3) Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 57

- (1) Le leggi regionali e provinciali ed i regolamenti regionali e provinciali sono pubblicati nel "Bollettino Ufficiale" della Regione, nei testi italiano e tedesco, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della loro pubblicazione, salvo diversa disposizione della legge.
- (2) In caso di dubbi l'interpretazione della norma ha luogo sulla base del testo italiano.
- (3) Copia del "Bollettino Ufficiale" è inviata al Commissario del Governo.

Art. 58

- (1) Nel "Bollettino Ufficiale" della Regione sono altresì pubblicati in lingua tedesca le leggi ed i decreti della Repubblica che interessano la regione, ferma la loro entrata in vigore.

Art. 59

- (1) Le leggi approvate dai Consigli regionali e provinciali ed i regolamenti emanati dalla Giunta regionale e da quelle provinciali debbono essere pubblicati, per notizia, in una sezione apposita della Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Art. 60

- (1) Con legge regionale sono regolati l'esercizio dell'iniziativa popolare e il referendum per le leggi regionali.⁴³

Titolo IV - Enti locali

Art. 61

- (1) Nell'ordinamento degli enti pubblici locali sono stabilite le norme atte ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nei riguardi della costituzione degli organi degli enti stessi.
- (2) Nei comuni della Provincia di Bolzano ciascun gruppo linguistico ha diritto di essere rappresentato nella Giunta municipale se nel Consiglio comunale vi siano almeno due consiglieri appartenenti al gruppo stesso.

Art. 62

- (1) Le norme sulla composizione degli organi collegiali dagli enti pubblici locali in Provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.⁴⁴
- (2) Negli enti pubblici di rilevanza provinciale nei quali sono previsti due vice presidenti, questi devono appartenere a gruppi linguistici diversi da quello a cui appartiene il Presidente.⁴⁵
- (3) Negli enti locali intermedi dei quali fanno parte comuni in cui la maggioranza della popolazione appartiene al gruppo linguistico ladino, la carica di vice presidente è ricoperta da persona appartenente a questo gruppo linguistico, salvo che un appartenente a tale gruppo ricopra nel medesimo ente la carica di Presidente.⁴⁵

Art. 63

- (1) Per l'esercizio del diritto elettorale attivo nelle elezioni dei Consigli comunali della Provincia Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 25.

Art. 64

- (1) Spetta allo Stato la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento degli enti pubblici che svolgono la loro attività anche al di fuori del territorio della Regione.

Art. 65

- (1) L'ordinamento del personale dei Comuni è regolato dai Comuni stessi, salva l'osservanza dei principi generali che potranno essere stabiliti da una legge regionale.

Titolo V - Demanio e patrimonio della Regione e delle Province

Art. 66

- (1) Le strade, le autostrade, le strade ferrate e gli acquedotti che abbiano interesse esclusivamente regionale e che saranno determinati nelle norme di attuazione del presente Statuto costituiscono il demanio regionale.

Art. 67

- (1) Le foreste di proprietà dello Stato nella Regione, le miniere, le cave e torbiere, quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, gli edifici destinati a sedi di uffici pubblici regionali con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio regionale costituiscono il patrimonio indisponibile della Regione.
- (2) I beni immobili patrimoniali dello Stato situati nella Regione sono trasferiti al patrimonio della Regione.
- (3) Nelle norme di attuazione della presente legge saranno determinate le modalità per la consegna da parte dello Stato dei beni su indicati.
- (4) I beni immobili situati nella Regione che non sono proprietà di alcuno spettano al patrimonio della Regione.

Art. 68

- (1) Le Province, in corrispondenza delle nuove materie attribuite alla loro competenza, succedono, nell'ambito del proprio territorio, nei beni e nei diritti demaniali e patrimoniali di natura immobiliare dello Stato e nei beni e diritti demaniali e patrimoniali della Regione, esclusi in ogni caso quelli relativi al demanio militare, a servizi di carattere nazionale e a materie di competenza regionale.

Titolo VI - Finanza della Regione e delle Province

Art. 69 ⁴⁶

- (1) Sono devoluti alla Regione i proventi delle imposte ipotecarie percepite nel suo territorio, relative ai beni situati nello stesso.
- (2) Sono altresì devolute alla Regione le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nel territorio regionale:
 - a) i nove decimi delle imposte sulle successioni e donazioni e sul valore netto globale delle successioni;
 - b) un decimo dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38/bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, determinata assumendo a riferimento i consumi finali;⁴⁷
 - c) i nove decimi del provento del lotto, al netto delle vincite;
 - d) ^{48, 49}

Art. 70

- (1) È devoluto alle Province il provento dell'imposta erariale, riscossa nei rispettivi territori, sull'energia elettrica ivi consumata.⁵⁰

Art. 71

- (1) Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella provincia, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a favore della Provincia i nove decimi dell'importo del canone annuo stabilito a norma di legge.

Art. 72

- (1) Le Province possono stabilire imposte e tasse sul turismo.⁵¹

Art. 73

- (1) La Regione e le Province hanno facoltà di istituire con leggi tributi propri in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato, nelle materie di rispettiva competenza. Le tasse automobilistiche istituite con legge provinciale costituiscono tributi propri.^{52, 53}
- (1/bis) Le Province, relativamente ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la possibilità, possono in ogni caso modificare aliquote e prevedere esenzioni, detrazioni e deduzioni purché nei limiti delle aliquote superiori definite dalla normativa statale. Le Province possono, con apposita legge e nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, concedere incentivi, contributi,

agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere, da utilizzare in compensazione ai sensi del Capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I fondi necessari per la regolazione contabile delle compensazioni sono posti ad esclusivo carico delle rispettive Province, che provvedono alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate, al fine di disciplinare le modalità operative per la fruizione delle suddette agevolazioni.⁵⁴

Art. 74

- (1) La Regione e le Province possono ricorrere all'indebitamento solo per il finanziamento di spese di investimento, per una cifra non superiore alle entrate correnti. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dalle stesse contratti.⁵⁵

Art. 75 ⁵⁶

- (1) Sono attribuite alle Province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percepite nei rispettivi territori provinciali:
 - a) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonché delle tasse di concessione governativa;
 - b) ⁵⁷
 - c) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per le vendite afferenti ai territori delle due Province;
 - d) gli otto decimi dell'imposta sul valore aggiunto, esclusa quella relativa all'importazione, al netto dei rimborsi effettuati ai sensi dell'articolo 38/bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni;⁵⁸
 - e) i nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'importazione determinata assumendo a riferimento i consumi finali;⁵⁹
 - f) i nove decimi del gettito dell'accisa sulla benzina, sugli oli da gas per autotrazione e sui gas petroliferi liquefatti per autotrazione erogati dagli impianti di distribuzione situati nei territori delle due Province, nonché i nove decimi delle accise sugli altri prodotti energetici ivi consumati;⁶⁰
 - g) i nove decimi di tutte le altre entrate tributarie erariali, dirette o indirette, comunque denominate, inclusa l'imposta locale sui redditi, ad eccezione di quelle di spettanza regionale o di altri enti pubblici.
- (2) ^{61, 62}

Art. 75/bis ⁶³

- (1) Nell'ammontare delle quote di tributi erariali devolute alla Regione ed alle Province sono comprese anche le entrate afferenti all'ambito regionale e provinciale ed affluite, in attuazione di disposizioni legislative o amministrative,

ad uffici situati fuori dal territorio della Regione e delle rispettive Province.

- (2) La determinazione delle quote di cui al comma 1 è effettuata assumendo a riferimento indicatori o ogni altra documentazione idonea alla valutazione dei fenomeni economici che hanno luogo nel territorio regionale e provinciale.
- (3) Salvo quanto diversamente disposto con le disposizioni di cui all'articolo 107, i gettiti di spettanza provinciale dell'imposta sul reddito delle società e delle imposte sostitutive sui redditi di capitale, qualora non sia possibile la determinazione con le modalità di cui al comma 2, sono quantificati sulla base dell'incidenza media dei medesimi tributi sul prodotto interno lordo (PIL) nazionale da applicare al PIL regionale o provinciale accertato dall'Istituto nazionale di statistica.⁶⁴
- (3/bis) Il gettito derivante da maggiorazioni di aliquote o dall'istituzione di nuovi tributi, se destinato per legge alla copertura, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, di nuove specifiche spese di carattere non continuativo che non rientrano nelle materie di competenza della Regione o delle Province, ivi comprese quelle relative a calamità naturali, è riservato allo Stato, purché risulti temporalmente delimitato, nonché contabilizzato distintamente nel bilancio statale e quindi quantificabile. Non sono ammesse riserve di gettito destinate al raggiungimento di obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica. Sono abrogati gli articoli 9, 10 e 10/bis del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268.⁶⁵

Art. 76-77 ⁶⁶

Art. 78 ⁶⁷

Art. 79

- (1) Il sistema territoriale regionale integrato, costituito dalla Regione, dalle Province e dagli enti di cui al comma 3, concorre, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, di perequazione e di solidarietà e all'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti, nonché all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.⁶⁸
 - a) con l'intervenuta soppressione della somma sostitutiva dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione e delle assegnazioni a valere su leggi statali di settore;
 - b) con l'intervenuta soppressione della somma spettante ai sensi dell'articolo 78;

- c) con il concorso finanziario ulteriore al riequilibrio della finanza pubblica mediante l'assunzione di oneri relativi all'esercizio di funzioni statali, anche delegate, definite d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con il finanziamento di iniziative e di progetti, relativi anche ai territori confinanti, complessivamente in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010 per ciascuna provincia. L'assunzione di oneri opera comunque nell'importo di 100 milioni annui anche se gli interventi nei territori confinanti risultino per un determinato anno di un importo inferiore ai 40 milioni di euro complessivi;
 - d) con le modalità di coordinamento della finanza pubblica definite al comma 3.
- (2) Le misure di cui al comma 1 possono essere modificate esclusivamente con la procedura prevista dall'articolo 104 e fino alla loro eventuale modificazione costituiscono il concorso agli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 1.
- (3) Fermo restando il coordinamento della finanza pubblica da parte dello Stato ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, le Province provvedono al coordinamento della finanza pubblica provinciale, nei confronti degli enti locali, dei propri enti e organismi strumentali pubblici e privati e di quelli degli enti locali, delle aziende sanitarie, delle università, incluse quelle non statali di cui all'articolo 17, comma 120, della legge 15 maggio 1997, n. 127, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e degli altri enti od organismi a ordinamento regionale o provinciale finanziati dalle stesse in via ordinaria. Al fine di conseguire gli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti in capo alla Regione e alle Province ai sensi del presente articolo, spetta alle Province definire i concorsi e gli obblighi nei confronti degli enti del sistema territoriale integrato di rispettiva competenza. Le Province vigilano sul raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti di cui al presente comma e, ai fini del monitoraggio dei saldi di finanza pubblica, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli obiettivi fissati e i risultati conseguiti.⁶⁹
- (4) Nei confronti della Regione e delle Province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo. La Regione e le Province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento del-

la finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato, adeguando, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea.^{70, 71}

(4/bis) Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, il contributo della Regione e delle Province alla finanza pubblica in termini di saldo netto da finanziare, riferito al sistema territoriale regionale integrato, è pari a 905,315 milioni di euro complessivi, dei quali 15,091 milioni di euro sono posti in capo alla regione. Il contributo delle province, ferma restando l'imputazione a ciascuna di esse del maggior gettito derivante dall'attuazione dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2001, n. 214, e dell'articolo 1, commi 521 e 712, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ripartito tra le Province stesse sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale; le Province e la Regione possono concordare l'attribuzione alla Regione di una quota del contributo.

(4/ter) A decorrere dall'anno 2023 il contributo complessivo di 905 milioni di euro, ferma restando la ripartizione dello stesso tra la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è rideterminato annualmente applicando al predetto importo la variazione percentuale degli oneri del debito delle pubbliche amministrazioni rilevata nell'ultimo anno disponibile rispetto all'anno precedente. La differenza rispetto al contributo di 905,315 milioni di euro è ripartita tra le Province sulla base dell'incidenza del prodotto interno lordo del territorio di ciascuna Provincia sul prodotto interno lordo regionale. Ai fini del periodo precedente è considerato il prodotto interno lordo indicato dall'ISTAT nell'ultima rilevazione disponibile.⁷²

(4/quater) A decorrere dall'anno 2016, la Regione e le Province conseguono il pareggio del bilancio come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Per gli anni 2016 e 2017 la Regione e le Province accantonano in termini di cassa e in termini di competenza un importo definito d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze tale da garantire la neutralità finanziaria per i saldi di finanza pubblica. A decorrere dall'anno 2018 ai predetti enti ad autonomia differenziata non si applicano

il saldo programmatico di cui al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il pareggio di bilancio di cui al primo periodo del presente comma.⁷³

(4/quinqies) Restano ferme le disposizioni in materia di monitoraggio, certificazione e sanzioni previste dai commi 460, 461 e 462 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.⁷⁴

(4/sexies) A decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la Regione e le Province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione e a ciascuna Provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.⁷⁵

(4/septies) È fatta salva la facoltà da parte dello Stato di modificare, per un periodo di tempo definito, i contributi in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto posti a carico della Regione e delle Province, previsti a decorrere dall'anno 2018, per far fronte ad eventuali eccezionali esigenze di finanza pubblica nella misura massima del 10 per cento dei predetti contributi stessi. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione e le Province. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico i predetti contributi possono essere incrementati, per un periodo limitato, di una percentuale ulteriore, rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento.⁷⁶

(4/octies) La Regione e le Province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le Regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare

gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.⁷⁷

Art. 80

- (1) Le Province hanno competenza legislativa in materia di finanza locale.
- (2) Nelle materie di competenza, le Province possono istituire nuovi tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e può consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni.
- (3) Le partecipazioni al gettito e le addizionali a tributi erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio, alle Province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti locali, alle relative finalità provvedono le Province individuando criteri, modalità e limiti di applicazione di tale disciplina nel rispettivo territorio.
- (4) La potestà legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.⁷⁸

Art. 81

- (1) Per far fronte alle esigenze del bilinguismo la Provincia di Bolzano può assegnare ai Comuni una quota di integrazione.
- (2) Allo scopo di adeguare le finanze dei Comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le Province di Trento e di Bolzano corrispondono ai Comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi Comuni.⁷⁹

Art. 82

- (1) Le attività di accertamento dei tributi nel territorio delle Province sono svolte sulla base di indirizzi e obiettivi strategici definiti attraverso intese tra ciascuna Provincia ed il Ministro dell'economia e delle finanze e conseguenti accordi operativi con le agenzie fiscali.⁸⁰

Art. 83

- (1) La Regione, le Province ed i Comuni hanno un proprio bilancio per l'esercizio finanziario che coincide con l'anno

solare. La Regione e le Province adeguano la propria normativa alla legislazione dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.⁸¹

Art. 84

- (1) I bilanci predisposti della Giunta regionale o da quella provinciale e i rendiconti finanziari accompagnati dalla relazione della Giunta stessa sono approvati rispettivamente con legge regionale o provinciale.
- (2) La votazione dei singoli capitoli del bilancio della Regione e della Provincia di Bolzano ha luogo, su richiesta della maggioranza di un gruppo linguistico, per gruppi linguistici.
- (3) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico italiano ovvero del gruppo linguistico tedesco sono sottoposti nel termine di tre giorni a una commissione di quattro consiglieri regionali o provinciali, eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, con composizione paritetica fra i due maggiori gruppi linguistici e in conformità alla designazione di ciascun gruppo.⁸²
- (3/bis) I capitoli di bilancio che non hanno ottenuto la maggioranza dei voti del gruppo linguistico ladino sono sottoposti, nel termine di tre giorni, a una commissione di tre consiglieri regionali o provinciali eletta dal Consiglio all'inizio della legislatura e per tutta la durata di questa, composta da un consigliere appartenente al gruppo linguistico italiano, da uno appartenente al gruppo linguistico tedesco e da uno appartenente al gruppo linguistico ladino, in conformità alla designazione di ciascun gruppo.⁸³
- (4) Le commissioni di cui ai commi terzo e quarto, entro quindici giorni, devono stabilire, con decisione vincolante per il Consiglio, la denominazione definitiva dei capitoli di bilancio e l'ammontare dei relativi stanziamenti. La decisione è adottata a maggioranza semplice dalla commissione di cui al terzo comma e all'unanimità dalla commissione di cui al quarto comma, senza che alcun consigliere abbia voto prevalente.⁸⁴
- (5) Se nella commissione di quattro consiglieri non si raggiunge la maggioranza o se nella commissione di tre consiglieri non si raggiunge l'unanimità su una proposta conclusiva, il Presidente del Consiglio regionale o di quello provinciale trasmette, entro sette giorni, il progetto del bilancio e tutti gli atti e verbali relativi alla discussione svoltasi in Consiglio e in commissione, all'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa che, entro trenta giorni, deve decidere con lodo arbitrale la denominazione dei capitoli non approvati e l'ammontare dei relativi stanziamenti.⁸⁵

- (6) Il procedimento di cui sopra non si applica ai capitoli di entrata, ai capitoli di spesa che riportano stanziamenti da iscrivere in base a specifiche disposizioni di legge per un importo predeterminato per l'anno finanziario e ai capitoli relativi a normali spese di funzionamento per gli organi ed uffici dell'ente.
- (7) Le decisioni di cui ai commi quinto e sesto del presente articolo non sono soggette ad alcuna impugnativa né a ricorso davanti alla Corte costituzionale.⁸⁶
- (8) Limitatamente ai capitoli definiti con la procedura di cui ai commi precedenti, la legge di approvazione del bilancio può essere rinviata o impugnata dal Governo solo per motivi di illegittimità concernenti violazioni della Costituzione o del presente Statuto.
- (9) Per l'approvazione dei bilanci e dei rendiconti finanziari della Regione è necessario il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri della Provincia di Trento e di quelli della Provincia di Bolzano. Se tale maggioranza non si forma, l'approvazione stessa è data da un organo a livello regionale. Detto organo non può modificare le decisioni in ordine ai capitoli di bilancio eventualmente contestati in base a quanto previsto ai commi terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo e definiti con la procedura ivi contemplata.⁸⁷

Art. 85

- (1) Fino a quando gli scambi di prodotti con l'estero sono soggetti a limitazioni e ad autorizzazioni dello Stato, è facoltà della Regione di autorizzare operazioni del genere nei limiti che saranno stabiliti d'accordo fra il Governo e la Regione.
- (2) In caso di scambi con l'estero sulla base di contingenti che interessano l'economia della Regione, verrà assegnata a questa una quota parte del contingente di importazione ed esportazione, da stabilirsi d'accordo tra il Governo e la Regione.

Art. 86

- (1) Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione.
- (2) Lo Stato, tuttavia, destina, per le necessità d'importazione della Regione, una quota parte della differenza attiva fra le valute provenienti dalle esportazioni tridentine e quelle impiegate per le importazioni.

Titolo VII - Rapporti fra Stato, Regione e Provincia

Art. 87

- (1) Nel territorio regionale sono istituiti un Commissario del Governo per la Provincia di Trento e un Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano. Spetta ad essi:
 1. coordinare, in conformità alle direttive del Governo, lo svolgimento delle attribuzioni dello Stato nella Provincia e vigilare sull'andamento dei rispettivi uffici, salvo quelli riflettenti l'amministrazione della giustizia, la difesa e le ferrovie;
 2. vigilare sull'esercizio da parte delle Province e degli altri enti pubblici locali delle funzioni ad essi delegate dallo Stato e comunicare eventuali rilievi al Presidente della Provincia;
 3. compiere gli atti già demandati al prefetto, in quanto non siano affidati dal presente Statuto o da altre leggi ad organi della Regione e delle Province o ad altri organi dello Stato.
- (2) Il Commissario del Governo in Trento esercita le attribuzioni di cui al n. 2 del precedente comma nei riguardi della Regione e delle altre amministrazioni pubbliche aventi competenza sull'intero territorio regionale.

Art. 88

- (1) Il Commissario del Governo provvede al mantenimento dell'ordine pubblico, del quale risponde verso il Ministro dell'interno.
- (2) A tal fine egli può avvalersi degli organi e delle forze di polizia dello Stato, richiedere l'impiego delle altre forze armate ai termini delle vigenti leggi e adottare i provvedimenti previsti nell'articolo 2 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
- (3) Restano ferme le attribuzioni devolute dalle leggi vigenti al Ministero dell'interno.

Titolo VIII - Ruoli del personale di uffici statali in Provincia di Bolzano

Art. 89

- (1) Per la Provincia di Bolzano sono istituiti ruoli del personale civile, distinti per carriere, relativi alle amministrazioni statali aventi uffici nella provincia. Tali ruoli sono determinati sulla base degli organici degli uffici stessi, quali stabiliti, ove occorra, con apposite norme.

- (2) Il comma precedente non si applica per le carriere direttive dell'Amministrazione civile dell'interno, per il personale della pubblica sicurezza e per quello amministrativo del Ministero della difesa.
- (3) I posti dei ruoli, di cui al primo comma, considerati per amministrazione e per carriera, sono riservati a cittadini appartenenti a ciascuno dei tre gruppi linguistici, in rapporto alla consistenza dei gruppi stessi, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza rese nel censimento ufficiale della popolazione.
- (4) L'attribuzione dei posti riservati a cittadini di lingua tedesca e ladina sarà effettuata gradualmente, sino al raggiungimento delle quote di cui al comma precedente, mediante le nuove assunzioni in relazione alle vacanze che per qualsiasi motivo si determinano nei singoli ruoli.
- (5) Al personale dei ruoli di cui al primo comma è garantita la stabilità di sede nella provincia, con esclusione degli appartenenti ad amministrazioni o carriere per le quali si rendano necessari trasferimenti per esigenze di servizio e per addestramento del personale.
- (6) I trasferimenti del personale di lingua tedesca e di lingua ladina saranno, comunque, contenuti nella percentuale del dieci per cento dei posti da esso complessivamente occupati.⁸⁸
- (7) Le disposizioni sulla riserva e ripartizione proporzionale tra i gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino dei posti esistenti nella Provincia di Bolzano sono estese al personale della magistratura giudicante e requirente. È garantita la stabilità di sede nella Provincia stessa ai magistrati appartenenti al gruppo linguistico tedesco e al gruppo linguistico ladino, ferme le norme dell'ordinamento giudiziario sulle incompatibilità. Si applicano anche al personale della magistratura in Provincia di Bolzano i criteri per l'attribuzione dei posti riservati ai cittadini di lingua tedesca e ai cittadini di lingua ladina, fissati nel quarto comma del presente articolo.⁸⁹

Titolo IX - Organi giurisdizionali

Art. 90

- (1) Nel Trentino-Alto Adige è istituito un Tribunale regionale di giustizia amministrativa con una autonoma sezione per la Provincia di Bolzano, secondo l'ordinamento che verrà stabilito al riguardo.

Art. 91

- (1) I componenti della Sezione per la Provincia di Bolzano di cui all'articolo 90 del presente Statuto devono appartene-

nere in egual numero ai due maggiori gruppi linguistici.

- (2) La metà dei componenti la sezione è nominata dal Consiglio provinciale di Bolzano.
- (3) Si succedono quali Presidenti della sezione per uguale periodo di tempo un giudice di lingua italiana ed un giudice di lingua tedesca assegnati al collegio. Il Presidente è nominato tra i magistrati di carriera che compongono il collegio, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.
- (4) Al Presidente della Sezione è dato voto determinante in caso di parità di voti, tranne che per i ricorsi avverso provvedimenti amministrativi lesivi del principio di parità tra i gruppi linguistici e la procedura di approvazione dei bilanci regionali e provinciali.

Art. 92

- (1) Gli atti amministrativi degli enti ed organi della pubblica amministrazione aventi sede nella Regione, ritenuti lesivi del principio di parità dei cittadini in quanto appartenenti ad un gruppo linguistico, possono essere impugnati dinanzi alla autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa, da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei Comuni nella Provincia di Bolzano, anche da parte dei consiglieri dei Comuni di tale provincia, qualora la lesione sia stata riconosciuta dalla maggioranza del gruppo linguistico consiliare che si ritiene leso.
- (2) Parimenti gli atti amministrativi di cui al primo comma ritenuti lesivi del principio di parità tra i cittadini di lingua italiana, ladina, mochena e cimbra, residenti nella Provincia di Trento, possono essere impugnati dinanzi al Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento da parte dei consiglieri regionali o provinciali e, in caso di provvedimenti dei comuni, anche da parte dei consiglieri comunali dei Comuni delle località ladine, mochene o cimbre, qualora la lesione sia riconosciuta da un quinto del consiglio comunale.⁹⁰

Art. 93

- (1) Delle sezioni del Consiglio di Stato investite dei giudizi d'appello sulle decisioni dell'autonoma sezione di Bolzano del Tribunale regionale di giustizia amministrativa di cui all'articolo 90 del presente Statuto fa parte un consigliere appartenente al gruppo di lingua tedesca ovvero al gruppo di lingua ladina della Provincia di Bolzano.⁹¹

Art. 94

- (1) Alla nomina, alla decadenza, alla revoca, alla dispensa dall'ufficio dei giudici conciliatori e viceconciliatori, provvede il Presidente della Regione in virtù di delegazione

del Presidente della Repubblica, osservate le altre norme in materia, stabilite dall'ordinamento giudiziario.

- (2) L'autorizzazione all'esercizio delle funzioni di cancelliere e di usciere presso gli uffici di conciliazione è data alle persone, che hanno i requisiti prescritti dall'ordinamento giudiziario, dal Presidente della Regione.
- (3) Alla revoca ed alla sospensione temporanea dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'ordinamento giudiziario, provvede lo stesso Presidente.
- (4) Nei Comuni del territorio della Provincia di Bolzano, per la nomina a conciliatori, viceconciliatori, cancellieri ed uscieri degli uffici di conciliazione è richiesta la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca.⁹²

Art. 95

- (1) La vigilanza sugli uffici di conciliazione è esercitata dalle Giunte provinciali.⁹²

Art. 96

- (1) Nei Comuni divisi in borgate o frazioni possono essere istituiti, con legge provinciale, uffici distinti di giudice conciliatore.⁹²

Titolo X - Controllo della Corte costituzionale

Art. 97

- (1) Ferme le disposizioni contenute negli articoli 56 e 84, commi sesto e settimo, del presente Statuto la legge regionale o provinciale può essere impugnata davanti la Corte costituzionale per violazione della Costituzione o del presente Statuto o del principio di parità tra i gruppi linguistici.
- (2) L'impugnazione può essere esercitata dal Governo.
- (3) La legge regionale può altresì essere impugnata da uno dei Consigli provinciali della Regione; la legge provinciale dal Consiglio regionale o dall'altro Consiglio provinciale della Regione.

Art. 98

- (1) Le leggi e gli atti aventi valore di legge della Repubblica possono essere impugnati dal Presidente della Regione o da quello della Provincia⁹³, previa deliberazione del rispettivo Consiglio, per violazione del presente Statuto o del principio di tutela delle minoranze linguistiche tedesca e ladina.
- (2) Se lo Stato invade con un suo atto la sfera di competenza assegnata dal presente Statuto alla Regione o alle Province, la Regione o la Provincia rispettivamente interes-

sata possono proporre ricorso alla Corte costituzionale per regolamento di competenza.

- (3) Il ricorso è proposto dal Presidente della Regione o da quello della Provincia⁹³, previa deliberazione della rispettiva Giunta.
- (4) Copia dell'atto di impugnazione e del ricorso per conflitto di attribuzione deve essere inviata al Commissario del Governo in Trento, se trattasi della Regione o della Provincia di Trento, e al Commissario del Governo di Bolzano, se trattasi della Provincia di Bolzano.

Titolo XI - Uso della lingua tedesca e del ladino

Art. 99

- (1) Nella Regione la lingua tedesca è parificata a quella italiana che è la lingua ufficiale dello Stato. La lingua italiana fa testo negli atti aventi carattere legislativo e nei casi nei quali dal presente Statuto è prevista la redazione bilingue.

Art. 100

- (1) I cittadini di lingua tedesca della Provincia di Bolzano hanno facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi e uffici della pubblica amministrazione situati nella Provincia o aventi competenza regionale, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nella Provincia stessa.
- (2) Nelle adunanze degli organi collegiali della Regione, della Provincia di Bolzano e degli enti locali in tale Provincia può essere usata la lingua italiana o la lingua tedesca.
- (3) Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio; ove sia avviata d'ufficio, la corrispondenza si svolge nella lingua presunta del cittadino cui è destinata.
- (4) Salvo i casi previsti espressamente – e la regolazione con norme di attuazione dei casi di uso congiunto delle due lingue negli atti destinati alla generalità dei cittadini, negli atti individuali destinati ad uso pubblico e negli atti destinati a pluralità di uffici – è riconosciuto negli altri casi l'uso disgiunto dell'una o dell'altra delle due lingue. Rimane salvo l'uso della sola lingua italiana all'interno degli ordinamenti di tipo militare.

Art. 101

- (1) Nella Provincia di Bolzano le amministrazioni pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca,

anche la toponomastica tedesca, se la legge provinciale ne abbia accertata l'esistenza ed approvata la dizione.

Art. 102

- (1) Le popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, nonché al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.
- (2) Nelle scuole dei comuni della Provincia di Trento ove è parlato il ladino, il mocheno o il cimbro è garantito l'insegnamento della lingua e della cultura ladina o tedesca.⁹⁴
- (3) Al Comun General de Fascia, ente sovracomunale costituito nel territorio coincidente con quello dei comuni di cui all'articolo 48, terzo comma, la Regione e la Provincia di Trento possono attribuire, trasferire o delegare funzioni amministrative, compiti o attività proprie, rilevanti per la valorizzazione della minoranza linguistica ladina.⁹⁵

Titolo XII - Disposizioni finali e transitorie

Art. 103

- (1) Per le modificazioni del presente Statuto si applica il procedimento stabilito dalla Costituzione per le leggi costituzionali.
- (2) L'iniziativa per le modificazioni del presente Statuto appartiene anche al Consiglio regionale su proposta dei Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e successiva conforme deliberazione del Consiglio regionale.
- (3) I progetti di modificazione del presente Statuto di iniziativa governativa o parlamentare sono comunicati dal Governo della Repubblica al Consiglio regionale e ai Consigli provinciali, che esprimono il loro parere entro due mesi.
- (4) Le modifiche allo Statuto approvate non sono comunque sottoposte a referendum nazionale.⁹⁶

Art. 104

- (1) Fermo quanto disposto dall'articolo 103 le norme del titolo VI e quelle dell'articolo 13 possono essere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva competenza, della Regione o delle due Province.⁹⁷
- (2) Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 49, relative al cambiamento del Presidente del Consiglio regionale e di quello del consiglio provinciale di Bolzano, possono es-

sere modificate con legge ordinaria dello Stato su concorde richiesta del Governo e, rispettivamente, della Regione o della Provincia di Bolzano.

Art. 105

- (1) Nelle materie attribuite alla competenza della Regione o della Provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.

Art. 106

- (1) Nelle materie trasferite dalla competenza della Regione a quella delle Province, le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, continuano ad applicarsi fino a quando non sia diversamente disposto con legge provinciale.

Art. 107

- (1) Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente Statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.⁹⁸
- (2) In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della Provincia di Bolzano, composta di sei membri di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della Provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della Provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.⁹⁹

Art. 108

- (1) Salvi i casi espressamente previsti, i decreti legislativi contenenti le norme di attuazione dello Statuto saranno emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.
- (2) Se nei primi diciotto mesi le commissioni di cui all'articolo precedente non hanno emesso in tutto o in parte i propri definitivi pareri, sugli schemi delle norme di attuazione, il Governo provvede nei successivi sei mesi alla emanazione dei relativi decreti, prescindendo dal parere delle commissioni stesse.

- (3) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono determinati i beni di cui all'articolo 68 del presente Statuto che passano alle Province, nonché le modalità per la consegna dei beni stessi.

Art. 109

- (1) Con norme di attuazione da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, sono indicati i beni del patrimonio storico ed artistico di interesse nazionale, esclusi dalla competenza provinciale di cui all'articolo 8, n. 3, del presente Statuto.
- (2) Entro lo stesso termine sono emanate le norme di attuazione dell'articolo 19 del presente Statuto.
- (3) Qualora le norme di cui ai commi precedenti non siano emanate nel termine stabilito, le Province possono assumere, con legge, le relative funzioni amministrative.

Art. 110

- (1) La data di inizio e le modalità tecniche per la applicazione delle norme in materia finanziaria contenute nella legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, che integrano e modificano le disposizioni contenute nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, sono stabilite con norme di attuazione da emanare tempestivamente in relazione al passaggio delle funzioni alle Province e comunque non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 108 del presente Statuto.

Art. 111

- (1) In relazione al trasferimento di competenze dalla Regione alle Province, disposto dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, si provvede al passaggio di uffici e personale dalla Regione alle Province, con decreto del Presidente della Regione, sentita la Giunta provinciale interessata, facendo salvi la posizione di stato e trattamento economico del personale trasferito, e tenendo conto delle esigenze familiari, della residenza e del gruppo linguistico dei dipendenti.

Art. 112

- (1) Con convenzioni stipulate tra la Regione e la Provincia interessata si provvede alla sistemazione degli oneri finanziari relativi ai mutui passivi pluriennali stipulati per competenze devolute dalla legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, dalla Regione alle Province, nonché alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali e finanziari.

Art. 113

- (1) Restano ferme le disposizioni contenute nella legge della Provincia di Bolzano 5 gennaio 1958, n. 1, concernenti l'assistenza a studenti universitari, salva la potestà della Provincia stessa di aggiornare i limiti di valore e di modificare il numero delle borse di studio.

Art. 114

- (1) La traduzione in lingua tedesca del presente testo unico concernente lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (Trentino-Südtirol) sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale" della Regione.

Art. 115

- (1) Le disposizioni di cui all'articolo 25, secondo e quarto comma, del presente Statuto si applicano dalla prima scadenza del Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1.

Visto:

Il Presidente del consiglio dei Ministri Andreotti

Mehrsprachig



Language can be
and inclusive in action
and Lachar's of Gen
Each individual can
are also the most
Diversity is a strength
omni-lingual
linguistic

Diversity is a strength
Diversity is a strength
Diversity is a strength
Diversity is a strength



Dichiarazioni aggiuntive

1. Pubblicato nella G.U. 20 novembre 1972, n. 301.
2. Vedi anche l'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 11 gennaio 2018, n. 9.
3. Parola sostituita dall'art. 4, comma 1, lettera c) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
4. Il numero 3 è stato sostituito dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
5. Il punto 1 è stato abrogato dall'art. 6 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2.
6. Vedi il D.Lgs. 7 settembre 2017, n. 162.
7. Vedi anche l'art. 21, comma 3, del D.Lgs. 11 gennaio 2018, n. 9.
8. Vedi il D.Lgs. 7 settembre 2017, n. 162.
9. Con l'art. 4, comma 1, lettera b) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "Presidenti delle Giunte provinciale" e "Presidente della Giunta provinciale" sono state sostituite con le parole "Presidenti delle Province" risp. "Presidente della Provincia".
10. Comma modificato dall'art. 1, comma 77 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
11. La Corte costituzionale con sentenza del 26 marzo 2014, n. 64 ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 29 della legge provinciale 8 aprile 2004, n. 1, e dell'art. 3, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 agosto 2000, n. 13, che avevano modificato l'art. 1, commi 1 e 2, della legge provinciale 29 marzo 1983, n. 10.
12. L'art. 13 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 833, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
13. Vedi anche il "D.P.R. 22 giugno 2017 – "Norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche della Provincia Autonoma di Bolzano" (Pubblicato nella G.U. 4 agosto 2017, n. 181).
14. Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera d) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
15. Vedi l'art. 17, commi dal 120/128, della legge 15 maggio 1997, n. 127, modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 14 gennaio 1999, n. 4:
Art. 17

(120) In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università non statale nel territorio rispettivamente della Provincia Autonoma di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la Provincia Autonoma di Bolzano e con la Regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie, nonché concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente. Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della Provincia di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. I contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la Provincia autonoma di Bolzano e con la Regione autonoma della Valle d'Aosta, nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la Provincia autonoma di Bolzano e con la Regione autonoma della Valle d'Aosta.

(121) Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla Provincia autonoma di Bolzano la potestà di emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito dell'emanazione delle predette norme la Provincia eserciterà le relative funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla Regione autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48/bis dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.

(122) L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso entrambe le università, sia presso una di esse, nonché programmi di ricerca congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le università e istituzioni universitarie estere, nonché i titoli accademici conseguiti al termine dei corsi integrati.

(123) Gli accordi di collaborazione di cui al comma 122, qualora abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni della loro stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.

(124) Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul territorio della Provincia Autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso di cui i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.

(125) I competenti organi dell'Università degli studi di Trento possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio della Regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella Provincia Autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

(126) L'Università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma 120 possono istituire la facoltà di Scienza della formazione. L'attivazione del corso di laurea in Scienze della formazione primaria è subordinata all'avvenuta soppressione dei corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della scuola magistrale e degli istituti magistrali.

(127) In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa. In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione non devono appartenere alla predetta università.

(128) La Provincia Autonoma di Trento può disporre con leggi provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'Università degli studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione di specifici programmi e progetti formativi.

16. Vedi anche l'art. 1, commi 658-663 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
17. Con l'art. 4, comma 1, lettera a) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "Presidente della Giunta regionale" sono state sostituite con le parole "Presidente della Regione".
18. Con l'art. 4, comma 1, lettera e) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "e il suo Presidente" sono state sostituite con le parole "e il Presidente della Regione".
19. Il comma 1 sostituisce gli originari commi 1, 2 e 3 ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera f) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
20. Il comma 4 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettere g), h), i) e l) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
21. L'art. 27, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 1, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
22. L'art. 27 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera m) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
23. Il comma 3 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera n) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
24. L'art. 29 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
25. L'art. 30 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera p) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
26. Le parole "i vice presidenti" sono state così sostituite dall'art. 4, comma 1, lettera q) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
27. Il comma 5 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
28. L'art. 33 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera r) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
29. Il comma 1 è stato integrato dall'art. 4, comma 1, lettera s) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
30. Il comma 3 è stato integrato dall'art. 4, comma 1, lettera t) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
31. Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera u) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
32. Il comma 2 è stato abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera o) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

33. Con l'art. 4, comma 1, lettera v) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "e il suo Presidente" sono state sostituite con le parole "e il Presidente della Provincia".
34. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono stati aggiunti dall'art. 4, comma 1, lettera v) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
35. L'art. 48 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera z) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
36. Gli artt. 48/bis e 48/ter sono stati inseriti nell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
37. L'art. 49 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera bb) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, e successivamente così integrato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
38. L'art. 49/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 1, lettera cc) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
39. L'art. 50, comma 1, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera a), punto 1) e punto 2), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
40. L'art. 50, comma 2, è stato così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
41. L'art. 50 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera dd) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
42. L'art. 51 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera ee) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
43. L'art. 60 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera ff) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
44. L'art. 62 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera gg) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
45. L'art. 62, commi 2 e 3, sono stati aggiunti dall'art. 4, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
46. Vedi anche il decreto 20 luglio 2011.
47. La lettera b) dell'art. 69, comma 2, è stata prima integrata dall'art. 2, comma 107, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e, successivamente modificata dall'art. 1, comma 407, lettera a) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
48. L'art. 69 è stato sostituito dall'art. 1 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
49. La lettera d) dell'art. 69, comma 2, è stata abrogata dall'art. 2, comma 107, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
50. L'art. 70 è stato sostituito dall'art. 2 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
51. L'art. 72 è stato sostituito dall'art. 9 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
52. L'art. 73 è stato sostituito dall'art. 10 della legge 30 novembre 1989, n. 386.
53. L'art. 73, comma 1, è stato così integrato dall'art. 2, comma 107, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
54. L'art. 73, comma 1/bis, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 107, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successivamente così integrato dall'art. 1, comma 407, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
55. L'art. 74 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
56. Vedi anche il decreto 20 luglio 2011.
57. La lettera b) dell'art. 75, comma 1, è stata abrogata dall'art. 2, comma 107, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
58. La lettera d), dell'art. 75, comma 1, è stata così modificata dall'art. 1, comma 407, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
59. La lettera e) dell'art. 75, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 107, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
60. La lettera f) dell'art. 75, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 107, lettera f), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
61. L'art. 75 è stato sostituito dall'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386.

62. L'art. 75, comma 2, è stato abrogato dall'art. 2, comma 107, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
63. Vedi anche il decreto 20 luglio 2011.
64. L'art. 75/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 107, lettera g), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
65. L'art. 75/bis, comma 3/bis, è stato inserito dalla lettera d), dell'art. 1, comma, 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
66. A termini dell'art. 3 della legge 30 novembre 1989, n. 386, l'art. 75 sostituisce gli originari articoli 75, 76 e 77.
67. L'art. 78 è stato prima sostituito dall'art. 4 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e poi abrogato dall'art. 2, comma 107, lettera a), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
68. L'alinia dell'art. 79, comma 1, è stata così sostituita dalla lettera e), punto 1), dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
69. L'art. 79, comma 3, è stato così sostituito dalla lettera e), punto 2), dell'art. 1, comma, 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
70. L'art. 79 è stato così sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera h), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
71. L'art. 79, comma 4, è stato così sostituito dai commi 4 e 4/bis, dell'art. 1, comma, 407, lettera e) punto 3, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
72. L'art. 79, comma 4/ter, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
73. L'art. 79, comma 4/quater, è stato inserito dalla lettera e), punto 4), dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
74. L'art. 79, comma 4/quinqies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015).
75. L'art. 79, comma 4/sexies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma, 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
76. L'art. 79, comma 4/septies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
77. L'art. 79, comma 4/octies, è stato inserito dalla lettera e), punto 4, dell'art. 1, comma 407, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
78. L'art. 80 è stato così sostituito dall'art. 1, comma 518, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
79. Il comma 2 è stato sostituito dall'art. 8 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lettera h) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
80. L'art. 82 è stato prima sostituito dall'art. 11 della legge 30 novembre 1989, n. 386, e poi così sostituito dall'art. 2, comma 107, lettera l), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
81. L'art. 83, comma 1, è stato così integrato dall'art. 2, comma 107, lettera m), della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
82. L'art. 84, comma 3, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
83. L'art. 84, comma 3/bis, è stato inserito dall'art. 5, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
84. L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 1, lettera c), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
85. L'art. 84, comma 5, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera d), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
86. L'art. 84, comma 7, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera e), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
87. L'art. 84, comma 9, è stato così modificato dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

88. L'art. 89, comma 6, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
89. L'art. 89, comma 7, è stato così modificato dall'art. 6, comma 1, lettera b) punti 1), 2) e 3), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
90. Il comma 2 è stato aggiunto dall'art. 4, comma 1, lettera ii) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
91. L'art. 93, comma 1, è stato così modificato dall'art. 7, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
92. Vedi l'art. 6 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.
93. Con l'art. 4, comma 1, lettera ll) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, le parole "o da quello della giunta provinciale" sono state sostituite con le parole "o da quello della Provincia".
94. L'art. 102 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera mm) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
95. L'art. 102, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 8, comma 1, della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
96. L'art. 103 è stato sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera nn) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
97. Il comma 1 è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lettera oo) della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.
98. L'art. 107, comma 1, è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera a), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.
99. L'art. 107, comma 2, è stato così modificato dall'art. 9, comma 1, lettera b), della legge costituzionale 4 dicembre 2017, n. 1.

Tutte le foto di questa pubblicazione ritraggono l'installazione permanente dedicata all'autonomia dell'Alto Adige allestita in piazza Silvius Magnago a Bolzano.



omie

Stimmungsfaktor:
Bei sportlichen Aktivitäten, die in einem stressigen Umfeld stattfinden, ist die Stimmungsfaktor ein wichtiger Einflussfaktor für die Leistungsfähigkeit.

Intelligence & Security
 • To get the most out of
 this volume, first go to
 the top section to find
 your area of interest
 and then to the bottom
 section to find the
 page number.

**Requisitos para el
curso de formación
de los alumnos
de la escuela de
formación de
profesores de
educación
primaria**

These reports are a
valuable insight into
the company's working
conditions. Some
of the most common
problems are the
excessive pressure on
employees.

become a South-Tyrolean
on all accounts.





**AUT
ONOT
MIE
A**

Con il secondo Statuto di autonomia del 1972 la Provincia di Bolzano ottiene di fatto lo status di una Regione, ma con un'autonomia legislativa e amministrativa più ampia rispetto alle competenze di una Regione a statuto ordinario.